

CHIESA APOSTOLICA

**COSTITUZIONE
COMMENTO ALLA COSTITUZIONE**

A cura del Consiglio Nazionale

PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELLA CHIESA APOSTOLICA

Dopo diversi anni riteniamo opportuno pubblicare la nostra Costituzione perché sia disponibile per chiunque voglia consultarla e conoscere il cuore dell'Opera Apostolica.

Ciò non significa che siamo stati privi di un "Regolamento", ma nel corso di tutti questi anni, dalla pubblicazione dell'unico testo nel 1968 ad oggi, abbiamo usufruito di documenti che hanno seguito una continua veloce trasformazione ed il consolidarsi di comportamenti più rapportati ai propri tempi.

Oggi, per quanto riteniamo di essere ancora una chiesa in movimento, che ha bisogno di adattare le sue strutture allo sviluppo della chiesa, al tempo in cui essa esprime il suo vissuto, e agli approfondimenti teologici a cui è sottoposta, presentiamo questo strumento di lavoro in un momento in cui l'uniformità di prassi sembra un sogno irrealizzabile.

Con essa non vogliamo affiancare un Codice alla Parola del Signore. Riconosciamo ed onoriamo il posto che la Parola di Dio ha, ma spesso occorre regolamentare i rapporti tra persone e strutture in maniera tale da favorire la crescita della chiesa.

Un altro motivo che ci ha spinto a pubblicare la Costituzione è il fatto che la Chiesa Apostolica vuole essere una chiesa di servizio per il mondo evangelico.

L'Art. 31 del presente documento offre la possibilità a persone od Opere di affiliarsi o semplicemente associarsi usufruendo così di tutti quei privilegi amministrativi derivanti da un riconoscimento ufficiale dello Stato italiano oggi e, attraverso le Intese in un prossimo futuro. Quindi, la pubblicazione della Costituzione diventa anche un importante strumento di informazione.

Certo, non vogliamo che questo Regolamento limiti la libertà dello Spirito Santo; sappiamo che lo Spirito Santo agisce maggiormente laddove minore è l'organizzazione umana per cui è d'obbligo l'esortazione di usare questo strumento con "grano salis" affinché liberi e non imbrigli la rivelazione biblica.

Si ringrazia in primis l'Esecutivo Nazionale che ha redatto il testo della Costituzione e il dott. Edoardo Labanchi per il commento che vi ha fatto. E' probabile che fra qualche anno la presente Costituzione sia già insufficiente, ma è bene che sia così. La chiesa è chiamata a modellarsi – senza perdere la sua identità – ai tempi in cui testimonia l'evangelo e un regolamento deve favorirla in questo ministero.

Elia Landi

Grosseto, ottobre 2006

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE STORICA

LA CHIESA APOSTOLICA NEL MONDO

La Chiesa Apostolica è nata da una potente manifestazione dello Spirito Santo: il “risveglio” del Galles in Gran Bretagna. Si tratta di un ampio movimento evangelico che, tra il 1904 e il 1905, sconvolse quella parte della Gran Bretagna, preparando il terreno ad un’effusione dello Spirito Santo che ebbe luogo qualche anno più tardi. Tale rinnovamento ebbe come conseguenza la conversione a Cristo di migliaia di persone; in tutti gli aspetti della vita, religione, famiglia e società civile, si registrarono dei risultati spirituali impensabili.

In tale contesto, un giovane, Daniel Williams, ebbe un ruolo fondamentale nella formazione della Chiesa Apostolica. Nacque il 5 maggio 1882, nel piccolo villaggio minerario di Pennygroes, nel Galles. I suoi genitori avevano educato i loro dodici figli con severità, ma anche con amore.

Daniel aveva sentito parlare di questo risveglio da un compagno di lavoro. Una sera si recò nella vicina città di Ammanford per vedere con i suoi occhi il fenomeno che stava scuotendo tutto il Paese. E questo primo contatto trasformò completamente la sua vita. L’incontro personale con Evan Roberts, il giovane gallese di cui Dio si era servito per iniziare il risveglio, non fece che confermare l’esperienza fatta. Si maturò quindi in lui un solo desiderio: annunciare l’Evangelo. Di conseguenza, si mise subito a studiare per meglio onorare questa sua vocazione.

In questo periodo, intanto, in diverse parti del mondo, Dio spandeva il Suo Spirito. Daniel fece perciò la conoscenza con la realtà pentecostale con le sue manifestazioni quali il Battesimo nello Spirito Santo, il parlare in lingue, la profezia, la guarigione, ecc. Queste manifestazioni, erano simili a quelle che aveva già visto in alcune riunioni del risveglio. Lui stesso fu battezzato nello Spirito Santo e parlò in altre lingue.

Ma perché Dio effondeva lo Spirito Santo? Daniel si rese ben presto conto che il Signore stava facendo riscoprire e restaurare alcune verità che si erano perdute, che erano state dimenticate o messe in ombra dalle tradizioni umane.

Dopo l’esperienza del Battesimo nello Spirito Santo, la grande scoperta fu la profezia: il Signore parlava come nel passato mediante esseri umani. Attraverso la profezia, Egli metteva in evidenza gli insegnamenti della Sua Parola riguardanti la struttura della Chiesa, secondo il modello presentato nel Nuovo Testamento. Ed a tal proposito fu chiaro che lo Spirito Santo non era stato dato unicamente come “potenza per testimoniare”, ma anche per unire i credenti al fine di formare un solo Corpo: la Chiesa. Ecco perché Dio distribuiva di nuovo i nove doni dello Spirito Santo per l’edificazione della Chiesa e ristabiliva i ministeri dati da Cristo “per il perfezionamento dei santi” (Efesini 4:11ss.).

La profezia scorreva come un fiume in quei giorni, esortando, edificando, consolando e anche dirigendo. Non c’era più alcun dubbio: Dio parlava. E per profezia Daniel fu chiamato ad essere Pastore della Comunità di Pennygroes. Si trovò, quindi, ad una svolta decisiva nella sua crescita spirituale. In particolare, la necessità dei ministeri e dell’ordine nell’esercizio dei carismi gli appariva più chiaramente. Perciò in ogni Comunità furono stabiliti degli Anziani e nel 1913 Daniel fu chiamato al ministero di Apostolo e suo fratello Jones a quello di Profeta.

Ben presto cominciarono a giungergli inviti da parte di credenti che volevano conoscere il messaggio che il Signore aveva rivelato ai due fratelli Williams. Di conseguenza, negli anni che seguirono, essi furono testimoni di una rapida diffusione del “Messaggio Apostolico”. In venti anni si formarono 90 Comunità solo nel Galles. Nel 1916 diversi gruppi si unirono sotto il nome di “The Apostolic Church” o “Chiesa Apostolica”, che è da allora il nome ufficiale di dette Comunità.

I pionieri della Chiesa Apostolica, dunque, avevano la convinzione che la “Visione Apostolica”, da poco scoperta, dovesse essere diffusa tra gli Evangelici stessi. Ed è con questo slancio missionario che la Visione Apostolica si è estesa e continua ad estendersi in tutti i continenti del mondo.

La Visione Apostolica cominciò a diffondersi prima nei Paesi anglofoni: Canada (1927), Australia (1930), India (1929) e Nuova Zelanda (1933). Nello stesso tempo si aprirono alla Visione alcuni Paesi africani: Nigeria (1931), Ghana (1937) e Camerun (1949). In Europa la Chiesa Apostolica sorse mediante movimenti già esistenti e che vivevano la stessa esperienza, come in Danimarca (1924), in Francia (1926), in Italia (1927), in Germania (1946), in Svizzera (1947), in Ungheria (1962), in Belgio e Spagna (1964), in Portogallo nel 1979 ed in Irlanda nel 1982.

La Visione Apostolica si diffondeva sempre più ed alcuni di questi Paesi su menzionati sono diventati essi stessi dei centri missionari che hanno raggiunto altre nazioni: Burkina Faso, Senegal, Benin,

Zambia, Zimbabwe, Sudafrica, Brasile, Nuova Guinea, Indonesia, Vanuatu e la Groelandia. In alcuni di questi Paesi, la Chiesa Apostolica è diventata autonoma, pur conservando stretti legami spirituali con la Chiesa Apostolica in Europa. Tra l'altro, i delegati di tutti i Paesi in cui si è diffusa la Visione Apostolica, partecipano ad una Conferenza Apostolica Mondiale, che si tiene periodicamente per rafforzare la comunione fraterna ed affrontare questioni di comune interesse. Anche in Europa, annualmente, ha luogo la Conferenza Apostolica Europea, con le stesse finalità.

Non c'è un'organizzazione di una Chiesa Apostolica Mondiale, ma la Chiesa Apostolica di ogni Paese si gestisce autonomamente, pur conservando, come si è detto, un legame spirituale con le altre Chiese sparse nel mondo.

LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

In Italia la nascita della Chiesa Apostolica vede come protagonisti, da una parte il Pastore Alfredo Del Rosso e dall'altra un'attrice danese, da poco convertitasi a Cristo, Anna Larsen Bjorner. Un giorno, mentre il Pastore Del Rosso stava viaggiando per l'ennesima volta da Civitavecchia, dove era residente, a Grosseto, trovò sul sedile del treno una rivista dal titolo "*Riches of Grace*", che raccontava la conversione della nota attrice. Le scrisse per conoscere meglio la sua esperienza. La risposta non arrivò subito: passarono ben quattro anni prima che il Pastore ricevesse una risposta. Ma non vi poteva essere momento più opportuno. Difatti la descrizione, in quella lettera di risposta, di ciò che il Signore stava facendo in Danimarca e della comunione con la Chiesa Apostolica in Gran Bretagna, trovò un riscontro favorevole nel cuore del Pastore, che invitò alcuni fratelli dalla Danimarca, i quali arrivarono a Civitavecchia alcuni mesi dopo.

A parte la meravigliosa rivelazione biblica che essi portarono a tutti quelli che erano disposti ad ascoltarli, la presenza di fratelli pronti a predicare l'Evangelo anche nelle case più umili, convinse tutti della realtà della loro esperienza e preparò il terreno ad ulteriori manifestazioni della volontà di Dio.

Nel febbraio del 1927 i piccoli gruppi di fratelli in Civitavecchia e Grosseto aderirono ufficialmente alla Chiesa Apostolica della Gran Bretagna in occasione di una visita, in quelle città, dei fratelli Williams e di alcuni fratelli danesi. Come questi pionieri erano soliti fare, ebbe luogo un'ampia esposizione della Visione Apostolica, che fu entusiasticamente accettata dai fratelli italiani, e profeticamente già furono chiamati i primi Anziani e Diaconi, perché esercitassero i loro rispettivi ministeri nella Chiesa nascente.

L'espansione della Visione Apostolica e del conseguente aumento di credenti che l'accettarono, richiese ulteriori assistenti e quindi nel 1929 furono inviati in Italia dalla Chiesa del Galles, i coniugi Evans, come primi missionari in Italia. Si trasferirono a Civitavecchia, dove impararono l'italiano e successivamente nel capoluogo maremmano, dove la chiesa stava ingrandendosi. Qui, dopo essersi riuniti per un tempo in vari locali presi in affitto, nel 1930, con l'aiuto del fratello danese Naeser, fu possibile acquistare una sala di culto in Via Oberdan n. 39, in una zona centrale di Grosseto, una sala, che divenne una vera "Bethel" per moltissime persone.

La Chiesa Apostolica in Italia, dunque, si ingrandiva sempre più, e molto presto il Pastore Evans fu incoraggiato dall'arrivo in Italia, sempre dal Galles, del Pastore W.R.Thomas.

Intanto si ebbero contatti anche nelle città di Roma e Napoli con credenti interessati alla Visione Apostolica. A Napoli si stava cercando una sala, quando eventi estranei alla vita della Chiesa modificarono la situazione che si stava creando. Il primo evento fu il rientro in Gran Bretagna del Pastore Evans a causa della salute cagionevole della moglie, e l'altro, che ebbe una notevole influenza sullo sviluppo della Chiesa in Italia, fu lo scoppio della II Guerra Mondiale nel 1939. Il Pastore Thomas rimase solo, ma per poco, perché il Signore gli provvide un uomo di straordinarie capacità pastorali, che si convertì al Signore e successivamente prese la responsabilità della chiesa di Grosseto: fu il Pastore Guido Ulivagnoli, un maresciallo, in pensione, dell'Arma dei Carabinieri.

Già con l'avvento, in Italia, del Fascismo le chiese evangeliche ebbero sempre vita difficile, in quanto erano solo tollerate, con molti limiti e restrizioni, essendo il Cattolicesimo Romano la religione di Stato. Con lo scoppio della II Guerra Mondiale, la situazione si aggravò ulteriormente e cominciò un periodo ancora più triste per tutte le chiese evangeliche, ma specialmente per quelle di tipo pentecostale, come, appunto, la Chiesa Apostolica. Ovunque si chiudevano le chiese, ed anche quella a Via Oberdan fu chiusa. Il Pastore Thomas, entrata anche l'Italia in guerra nel 1940, fece appena in tempo a partire per la Gran Bretagna, evitando miracolosamente di essere arrestato ed internato, con la sua famiglia, in un campo di concentramento, in quanto cittadino di una nazione nemica. Fu così che durante la guerra, la Chiesa Apostolica fu guidata dal Pastore Ulivagnoli.

Con l'arrivo degli Alleati, il cappellano militare, protestante, fece sì che le porte della chiesa si riaprissero e si cominciasse ad avere regolarmente il culto. Nel 1949 ritornò in Italia il Pastore Thomas e si ricominciò da capo, con l'aiuto di un "residuo" fedele, che aveva resistito alle persecuzioni subite

prima e durante la guerra. Ma, se ebbe termine ovviamente la persecuzione fascista, incominciò quella più silenziosa e subdola della Chiesa Cattolica Romana.

In ogni caso, sebbene i primi albori della Chiesa Apostolica in Italia risalgano al 1927, si può dire che l'Opera ebbe davvero inizio nel 1949. Infatti da quell'anno in poi la Visione Apostolica cominciò a diffondersi anche al di fuori della città maremmana, e particolarmente nella zona di Castellammare di Stabia nel Napoletano ed in Sicilia.

In seguito, ad un'opera di consolidamento della Visione Apostolica in Italia per mezzo del ministero apostolico del Pastore W.R.Thomas, subentrò un'opera di espansione dovuta al ministero del Pastore Iorwerth Howells, giunto in Italia nel 1958, qualche tempo prima del rientro della famiglia Thomas in Gran Bretagna.

La prima residenza del Pastore Howells fu Torino e da lì, successivamente, si trasferì a Grosseto, prima come Sovrintendente dell'Opera e poi come Presidente del Consiglio Nazionale della Chiesa. In questo periodo l'Opera conobbe un'espansione mai avuta prima e dal Piemonte alla Sicilia sorsero numerose comunità.

Una tappa importante per la Chiesa Apostolica in Italia è stata la sua completa autonomia dalla Chiesa in Gran Bretagna, avvenuta nel 1972.

La famiglia Howells ha lasciato l'Italia nell'aprile del 1986, ma già dal 1985 il Pastore Howells aveva preparato ad essere Presidente del Consiglio Nazionale un Pastore ed Apostolo del Signore, cioè il Pastore Gianfranco Baldoni, allora responsabile del Distretto di Roma.

Altri Presidenti si sono succeduti e la stessa forma di governo della Chiesa ha subito varie modifiche, come si evidenzia in un'altra parte di questa pubblicazione. Ma gli scopi della Chiesa Apostolica rimangono ovviamente sempre gli stessi: l'edificazione spirituale dei suoi membri e l'evangelizzazione dei non credenti, siano essi religiosi o meno, nonché la diffusione della Visione Apostolica tra gli stessi Evangelici, **prima di tutto mediante i ministeri voluti dal Signore secondo Efesini 4:11 e seguenti**. Inoltre, l'Opera Apostolica ha una Casa Editrice "*Ricchezze di Grazia*", che ha pubblicato, e tuttora pubblica, libri di carattere dottrinale e morale, pubblica anche il bimestrale "**L'Araldo Apostolico**", che è l'organo ufficiale della Chiesa. Dal 1983 è in piena attività il **Centro Studi Teologici**, che gestisce Corsi Biblici per corrispondenza, a vari livelli, e pubblica la **Rivista Teologica "Riflessioni"**. Lo scopo di tali iniziative didattiche è mettere in pratica la Lettera agli Ebrei 6:1, "*Lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore.....*", usando tutto ciò che possa contribuire a raggiungere tale mèta.

Oltre, poi, ad un Convegno Nazionale annuale, in tutta la Chiesa Apostolica in Italia si organizzano periodicamente Convegni a livello regionale per mettere in rilievo determinate verità, approfondendone la conoscenza, per affrontare problematiche spirituali particolari ed, in generale, per rafforzare sempre più la comunione fraterna tra i membri della Chiesa.

Infine la Chiesa Apostolica sostiene una propria missione a **Pogradec in Albania**, dove una coppia missionaria sta sviluppando e consolidando un'Opera. Oggi in Pogradec vi è una comunità centrale con altre piccole comunità e cellule famigliari nei villaggi limitrofi Pogradec; inoltre si sta costruendo un centro multivalente che potrà servire all'opera albanese con scuole, asili, mensa sociale, locale per il culto, ambulatori, ecc.... La Chiesa ha anche una propria missione a **Lipova (Arad), in Romania**, dove, anche in questo caso, una coppia missionaria, sostenuta dalla chiesa italiana, sta sviluppando e consolidando un'Opera apostolica. Ha anche contatti con Opere in altre nazioni, europee e nel mondo, con le quali è sempre pronta a collaborare, ovunque sia possibile. A tal proposito, un'iniziativa particolare, detta "**Corban**" (in ebraico, *offerta, dono*), ha lo scopo di promuovere "l'adozione" di Pastori operanti, appunto, all'estero, specialmente in Africa, India e Sri Lanka, da parte di credenti italiani – è un modo concreto per partecipare, seppur indirettamente, all'attività missionaria della Chiesa Apostolica.

Naturalmente la Chiesa Apostolica è pronta a collaborare con altre Chiese ed Istituzioni evangeliche, compatibilmente con la propria posizione dottrinale, presentando loro, se è possibile, la propria Visione, che è poi Visione biblica, considerando anche la possibilità di un'eventuale regolarizzazione dei rapporti, sia da parte di singoli credenti, sia di intere comunità, che ne condividono la Visione, come, del resto, è già avvenuto ed ancora avviene. Ovviamente, tale collaborazione con Chiese ed Istituzioni non è affatto condizionata da un'eventuale affiliazione o associazione.

Altre caratteristiche, iniziative ed attività varie della Chiesa vengono messe in evidenza nella Costituzione stessa, con il relativo commento.

PARTE SECONDA INTRODUZIONE STORICA

PERCHE' UNA COSTITUZIONE ?

Oltre che dai propri articoli di fede, la vita della Chiesa Apostolica è regolata anche da una ben strutturata “**Costituzione**” – perché ?

Il concetto che sta alla base di tale Costituzione è quello della Chiesa quale Corpo di Cristo (si veda specialmente 1 Corinzi 12:12-31 ed Efesini 4:11-16). Come il corpo umano è uno, ma composto di varie membra ben coordinate fra loro per il buon funzionamento di tutto il corpo, così, nella intenzione del Signore deve essere la Sua Chiesa: **una** pur nella varietà dei suoi membri. E l'unità, data nel corpo umano da un unico spirito o parte immateriale, così nella Chiesa l'unità è data dallo stesso Spirito Santo presente in ogni suo membro. Ma come il corpo umano è ben visibile nella sua complessa unità, così la Chiesa Cristiana deve essere ugualmente visibile a tutti, anch'essa nella sua complessa unità. Purtroppo però assistiamo ad una frammentazione, a volte perfino conflittuale, tra le varie chiese cristiane, che pur idealmente facenti parte del Corpo di Cristo, non sono tra loro ben coordinate, o addirittura sono in conflitto, più o meno esplicito, tra di loro. Perciò il Signore Gesù pregò per l'unità dei credenti in Lui: *“Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola: che siano tutti uno; e come tu, o Padre, sei in me e io sono in Te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno; io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato, e che li ami come hai amato me”* (Giovanni 17:20-23). Realisticamente, nella Scrittura, la perfetta unità della fede, e quindi anche unità ecclesiale, è vista come una meta da raggiungere (Efesini 4:11-13). Tuttavia è possibile manifestare, anche esteriormente, fin da ora tale unità nella diversità, sebbene ancora imperfettamente, ed è proprio tale possibilità che la Chiesa Apostolica propone a tutti coloro che ne condividono gli articoli di fede e sono animati dallo stesso Spirito Santo.

Ed ecco, dunque, la Costituzione, che, basata sulla Parola di Dio, propone un modello di Chiesa **UNA**, ma nello stesso tempo ben articolata nei suoi vari membri. Non si pretende affatto di essere perfetti, ma si ha la netta impressione che tale modello sia sostanzialmente il meglio che si possa avere, mentre siamo in pellegrinaggio verso la Nuova Gerusalemme.

Alcuni rifiutano ogni tipo di regolamento o costituzione che sia per la Chiesa Cristiana, perché l'associano alla Legge mosaica, e quindi vi vedono un ritorno deleterio alla Legge, appunto. Niente di più errato! Il fatto che siamo nell'epoca della grazia, non significa che vi debba essere anarchia nelle chiese – ed a volte c'è per un malinteso senso della libertà cristiana. No, la Chiesa Apostolica ha la sua Costituzione, o insieme di norme fondamentali che ne regolano la vita, nello spirito con cui l'Apostolo Paolo ha scritto il capitolo 14 della 1 Corinzi, in cui troviamo alcune norme che dovevano regolare lo svolgimento del culto, affinché tutto avvenisse *“con dignità e con ordine”* (1 Corinzi 14:40), e questo vale non solo per il culto, ma per ogni aspetto della nostra vita comunitaria. Anzi, già in 1 Corinzi 11:17-34, trattando della Cena del Signore, ha scritto alla fine . *“Quanto alle altre cose, le regolerò quando verrò”* – alcune norme sono necessarie!

Alcuni poi contestano i regolamenti e le costituzioni, perché, dicono, non le troviamo negli Atti degli Apostoli né nel resto del Nuovo Testamento. Ma noi non possiamo “prenderne” la Chiesa Cristiana del primo secolo e “calarla” pari pari nell'attuale situazione in cui i credenti si trovano oggi in Italia, con esigenze diverse da quelle dei nostri fratelli e sorelle del primo secolo, la cui vita era, sotto vari aspetti, più semplice della nostra, quando ancora c'era l'eco delle parole del Signore Gesù ed erano presenti i Dodici Apostoli, e si respirava ovunque un'atmosfera spirituale proprio di un movimento della prima ora. Eppure, come ho dimostrato, non mancavano le regole, di solito dettate dagli Apostoli, ma certamente ogni chiesa locale avrà avute le sue, anche se non scritte e codificate.

Bisogna infine precisare che, come per il Giorno del Riposo, vale il principio stabilito da Gesù anche per la Costituzione e che così si può riformulare adattandolo: **“La Costituzione è fatta per la Chiesa e non la Chiesa per la Costituzione”**. Questo significa che solo la Parola di Dio è immutabile, immodificabile, mentre la Costituzione non è immutabile né immodificabile, in modo che non sia una palla al piede della Chiesa, come si suol dire, ma rispecchi le sue attuali esigenze. E difatti la Costituzione della Chiesa Apostolica ha subito varie modifiche, soprattutto nella parte che riguarda il Governo della Chiesa.

BREVE STORIA DELLA COSTITUZIONE DELLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

Fino al 1979 la Chiesa Apostolica era governata da un'oligarchia o governo di pochi, cioè solo Apostoli e Profeti, che ne costituivano il Consiglio Nazionale. V'era poi anche un Consiglio Consultivo, di cui facevano parte gli Apostoli e Profeti, membri del Consiglio Nazionale o una loro rappresentanza; i Pastori delegati responsabili di Distretti; un Pastore titolare di Chiesa Locale in rappresentanza di ogni Consiglio Distrettuale e da questi nominato, in base al principio dell'alternanza, tra i Pastori ordinati e titolari di chiesa; gli Apostoli emeritati, la cui esperienza era sempre considerata come una ricchezza data alla Chiesa. Tale Consiglio veniva chiamato a pronunciarsi su tutte le questioni di natura pastorale o che emergevano dai verbali dei Consigli di Zona o che venivano proposti dal Consiglio Nazionale, approvando delle "raccomandazioni" o dei "pareri"; in altre parole, il Consiglio Consultivo non aveva alcun potere decisionale, che spettava esclusivamente al Consiglio Nazionale. In particolare tale assoluta dipendenza del Consiglio Consultivo dal Consiglio Nazionale era indicata dal fatto che le sue sedute venivano presiedute dal Presidente del Consiglio Nazionale o da altro Apostolo da quest'ultimo designato.

Una svolta decisiva, per quanto riguarda il governo della Chiesa, si ebbe nel dicembre 1979, quando vi fu un convegno, riservato ai soli Pastori, a Velletri, ed esattamente nei giorni 7, 8 e 9 di dicembre. In tale occasione i Pastori espressero varie loro perplessità, specialmente sul modo in cui alcuni Apostoli esercitavano la loro autorità ministeriale. Tra l'altro si sottolineava che c'era "il pericolo che gli Apostoli, avvalendosi del loro ministero potessero arrogarsi il diritto di essere infallibili cadendo nell'errore dell'infallibilità pontificia". Questo comportava una certa "incompatibilità tra Apostoli e Pastori ed anche tra Apostoli stessi" (p. 2 del rapporto su tale Convegno, denominato "Ritiro Spirituale").

Molto interessante ed importante è, a tal proposito, la precisione che troviamo a p. 3 del suddetto documento sul senso di "autorità" secondo la Parola di Dio: "Certamente il ministero conferisce autorità, un potere. Non si possono negare alcuni passi biblici in cui Paolo l'Apostolo ha fatto appello alla sua autorità (ad es. Filemone 8). Ma che cosa s'intende per autorità del ministero? Non certo imporre soluzioni contro la consapevolezza altrui. Un'interessante risposta viene dall'analisi di un testo, e precisamente Ebrei 13:17, "Ubbidite ai vostri conduttori". Questo testo, oltre a far notare che vi sono dei "conduttori" o guide e persone che devono seguirli, ci illumina notevolmente sull'origine della parola "ubbidire". Difatti, mentre nel testo, "Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori" (Efesini 6:1), il verbo "ubbidire" traduce il greco *hypakone te* ed indica la cieca esecuzione di un comando, in Ebrei 13:17 "ubbidite" traduce il verbo *peithesthe*, che significa, in fondo, "ubbidite, perché ne siete persuasi", e questo implica fiducia in chi comanda da parte di chi ubbidisce. In altre parole, il senso del verbo è: "Ubbidite ai vostri conduttori, i quali hanno creato in voi un senso di fiducia". Concludendo, quindi, "l'autorità di un ministro dipende dall'espressione pratica del suo ministero".

Un'altra lacuna, rilevata in quell'occasione, fu "la scarsità delle informazioni date alle Comunità". Difatti, continua il testo, "informare le comunità sui vari lavori del Consiglio Nazionale significa anche consolidare un punto d'incontro tra le Comunità e il Consiglio Nazionale, riducendo così lo spazio che li allontana" (p. 4).

I suggerimenti dei partecipanti a tale incontro, dunque, tendevano ad un decentramento del potere decisionale, senza però che ne soffrisse l'unità della Chiesa. E queste, di conseguenza, furono, appunto, le proposte concrete da esaminarsi in un prossimo Consiglio Nazionale:

1. Responsabilizzazione dei Consigli Locali e Distrettuali conferendo maggior funzionalità al Consiglio di Zona al fine di conferire una maggiore snellezza nella impostazione e nella risoluzione dei vari problemi a carattere locale, distrettuale o regionale sì da sfrondare i lavori del Consiglio Nazionale, tenendo altresì presente la necessità che vi sia una maggior armonizzazione dei lavori del Consiglio Nazionale stesso con gli altri organismi periferici, fermo restando il concetto di Consiglio Nazionale che ha la funzione di coordinare e programmare le varie iniziative che contribuiscano ad un efficace governo della Chiesa. Ciò ad evitare il pericolo della disgregazione della Chiesa e il formarsi di una associazione di Chiese Apostoliche in Italia. A questo fine il Consiglio Nazionale svolgerà il suo lavoro non sulla base di un voto maggioritario ma sull'unanimità.

2. Unificazione delle sessioni del Consiglio Nazionale.

3. Allargamento dei Consigli Distrettuali a tutti i ministri di cui Efesini 4:11, e allargamento agli Anziani responsabili di comunità del Consiglio di Zona.

4. Discussione sulla utilità e funzionalità dei Consigli di Zona.

5. Le comunità dovranno essere informate delle decisioni prese dal Consiglio Nazionale e del modo in cui tali decisioni sono state elaborate. Ciò mediante stesura di un documento esauriente e particolareggiato.

6. Revisione del Regolamento sulla base di un approfondito confronto biblico e di esperienza pratica.

7. Funzione dell'Esecutivo Nazionale da intendersi come organo preposto all'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale e non viceversa.

8. Ampliamento dell'Esecutivo Nazionale con la partecipazione di due Pastori delegati.

9. Si è posto anche il problema della profezia e dei Profeti e si è vista la necessità di promuovere quest'attività con studi ed osservazioni creando una scuola di Profeti nella quale si possano analizzare tutti i problemi connessi a questa indispensabile funzione nelle sue più disparate angolature" (pagine 6 e 7).

Effettivamente queste proposte furono recepite dal Consiglio Nazionale dell'epoca e così si ebbe quella che potremmo definire una "svolta democratica" nel governo della Chiesa Apostolica.

Tuttavia, col passare degli anni, crescendo la Chiesa anche numericamente ed aumentando, di conseguenza, anche il numero dei Pastori, aventi diritto a partecipare alle sessioni del Consiglio Nazionale, si notò che i lavori delle varie sessioni, appunto, venivano notevolmente rallentati da infinite discussioni, dato che si cercava di raggiungere l'unanimità nelle decisioni da prendere. D'altra parte si cominciò a dare, di fatto, più potere all'Esecutivo Nazionale, al quale, a volte, si demandavano alcune decisioni di carattere pratico.

Vi furono dunque, nel corso degli anni, dal 1979 ai giorni nostri, alcuni tentativi per "snellire" la conduzione della Chiesa prima di tutto istituendo tre "Dipartimenti" – il "Dipartimento delle Opere Interne", che si doveva occupare dell'andamento generale delle varie Comunità, affrontando autonomamente problematiche e difficoltà; il "Dipartimento delle Opere Esterne", che si doveva interessare dei rapporti della Chiesa Apostolica con altre Chiese ed Istituzioni evangeliche; il "Dipartimento dell'Evangelizzazione", che ovviamente doveva occuparsi della diffusione del Vangelo in Italia, coordinando tutte le eventuali iniziative evangelistiche. Ogni Dipartimento aveva il suo Presidente, che doveva riferire al Consiglio Nazionale del suo operato. I tre Presidenti dei rispettivi dipartimenti facevano parte dell'Esecutivo Nazionale.

In realtà questa struttura non ha mai funzionato come avrebbe dovuto nelle intenzioni di coloro che la proposero e che fu approvata dal Consiglio Nazionale.

Un altro tentativo per decentrare, in qualche modo, le responsabilità del Consiglio Nazionale, fu la divisione dello stesso Consiglio Nazionale in due sessioni: quella primaverile di carattere più amministrativo, e quella autunnale, detta "teologico-dottrinale", composta dai soli Apostoli, Profeti e Dottori. Ma ecco il documento a riguardo:

"Consiglio Nazionale per Apostoli, Profeti, Pastori, Dottori e Evangelisti nominati, da svolgersi una volta l'anno in primavera, con contenuti amministrativi, approvazione dell'operato dell'Esecutivo, modifica delle nostre regole, nomine pluriennali".

"Consiglio Nazionale composto da Apostoli, Profeti, Dottori, Direttori di Dipartimento e Presidenti di Commissioni, da svolgersi una volta l'anno, in autunno, con contenuti dottrinali spirituali e di visione dell'Opera Nazionale".

"Esecutivo Nazionale con poteri allargati in quanto organo direttivo della Chiesa, che prende provvedimenti necessari in via provvisoria e riferisce al Consiglio Nazionale".

"Questo documento è approvato all'unanimità". (Dal Verbale n. 75 del Consiglio Nazionale del 13-16 maggio 1994, p. 7).

Ma anche questo cambiamento non risolse i problemi di fondo, anzi contribuì a creare una maggiore distanza tra Apostoli, Profeti e Dottori da una parte, e Pastori ed Evangelisti dall'altra. Fu così che anche queste sessioni separate del Consiglio Nazionale col tempo furono abolite e si tornò ad una sessione plenaria due volte l'anno.

Nel frattempo, però, il potere dell'Esecutivo Nazionale si rafforzava tanto che i membri dell'Esecutivo proposero al Consiglio Nazionale che tale organo fosse trasformato in un "Direttivo Nazionale" con ampi poteri dal momento che, dicevano, tali poteri già li abbiamo di fatto. La proposta fu fatta ufficialmente durante il Consiglio Nazionale 95, 5-7 marzo 2004. Il Consiglio Nazionale, però, bocciò tale proposta, pur ammettendo la necessità (del resto, biblicamente sostenibile) di dare più spazio al ministero apostolico assieme al ministero profetico.

Così, dopo varie discussioni, durante il Consiglio Nazionale 98, ottobre 2005, si è approvata la Costituzione, che viene, qui di seguito commentata per far sì che i membri stessi della Chiesa Apostolica conoscano il senso e le motivazioni che stanno alla base delle norme che regolano la vita della Chiesa, e che chiunque, per qualsiasi motivo, sia interessato a conoscere più a fondo una componente del variegato panorama delle Chiese Evangeliche in Italia, abbia tra le mani uno strumento autorevole e valido per soddisfare questo suo legittimo desiderio.

Prima di passare, però, a questo argomento, è opportuno precisare che con questa nuova Costituzione non si vuole per niente rinnegare il passato per quanto riguarda il governo della Chiesa. Difatti nella Chiesa Apostolica, come in ogni istituzione degna di rispetto, c'è stata una salutare evoluzione, che l'ha portata a comprendere sempre meglio il senso di Efesini 4:11-16, che sta alla base del tutto. E, del resto, nella stessa Chiesa Cristiana del primo secolo passarono tanti anni dall'episodio narrato in Atti 6, che vide sorgere, accanto al ministero apostolico, un ministero non ben definito dottrinalmente – nel testo non si usa il termine "diaconi" per i famosi Sette - fino alle chiare affermazioni,

appunto, in Efesini 4:11-16, 1 Corinzi 12:28, 1 Timoteo 3:1-13 e Tito 1:5-9. Inoltre, nell'applicazione pratica di tali principi dottrinali, si sono trovate anche varie difficoltà di carattere psicologico e morale, considerando che, ovviamente, la perfezione regnerà solo nella Nuova Gerusalemme. Per cui sono stati fatti anche degli errori, ma bisogna tener conto del fatto che Dio fa cooperare tutto al bene di coloro che Lo amano (Romani 8:28) – e diciamo questo non per evitare responsabilità, ma per glorificare il Signore che, nonostante le nostre deficienze, fa sì che l'Evangelo sia più che mai predicato, i pagani si convertano e sorgano nuove chiese cristiane, degne di questo nome. In tutta la Chiesa Apostolica non possono che riecheggiare le parole del Signore all'Apostolo Paolo: ***“La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza”*** (2 Corinzi 12:9).

PARTIE TERZA

GLI ARTICOLI DI FEDE

GLI ARTICOLI DI FEDE DELLA CHIESA APOSTOLICA

La Chiesa Apostolica condivide le dottrine bibliche fondamentali con le altre Chiese Evangeliche; si differenzia per altre che, comunque, essa ritiene siano ugualmente fondate sulla Parola di Dio e su cui è sempre aperta al dialogo con coloro che domandano ragione di tali differenze. Ed ecco gli articoli di fede in cui la Chiesa Apostolica crede fermamente, senza ovviamente pensare di poter sintetizzare adeguatamente tutta la Rivelazione in undici articoli:

- 1. L'esistenza di un solo Dio, Creatore e Signore del Cielo e della terra, che sussiste in tre Persone, uguali quanto a Divinità e distinte in quanto Persone.**
- 2. Completa corruzione della natura umana, causata dal peccato di Adamo ed Eva, con la conseguente necessità dell'uomo di pentirsi dei propri peccati e quindi di una rigenerazione spirituale, che rende i pentiti, che credono in Cristo quale Signore e Salvatore, figli di Dio ed eredi della vita eterna. Condanna finale degli impenitenti.**
- 3. Nascita verginale per opera dello Spirito santo, vita senza peccato, morte espiatoria, risurrezione ed ascensione al Cielo del Signore Gesù Cristo e sua costante intercessione in Cielo presso il Padre a favore dei peccatori. Sua seconda venuta e regno millenario sulla terra.**
- 4. Giustificazione e santificazione dei credenti mediante il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, l'Eterno Figlio di Dio, incarnatosi per redimere l'umanità e non per le nostre opere.**
- 5. *Battesimo*, per immersione in acqua, di coloro che, capaci di intendere e volere, credono in Gesù Cristo, Signore e Salvatore. Tale Battesimo è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e simbolicamente esprime la partecipazione del credente alla morte e alla sepoltura di Gesù, morendo al peccato e alla vecchia vita (immersione), per poi risorgere con Gesù ad una nuova vita (emersione) e *Cena del Signore*, segno della manifestazione esteriore della propria comunione con Cristo (morto per i nostri peccati) e con tutti gli altri credenti in Lui.**
- 6. Il Battesimo nello Spirito Santo per tutti i credenti, con i segni che ne seguono.**
- 7. I doni dello Spirito Santo per l'edificazione, esortazione e consolazione della Chiesa, che è il Corpo di Cristo.**
- 8. Divina ispirazione ed autorità assoluta della Sacra Scrittura.**
- 9. Governo della Chiesa mediante Apostoli, Profeti, Evangelisti, Pastori ed Anziani, Dottori e Diaconi.**
- 10. Possibilità di scadere dalla grazia.**
- 11. Dovere responsabile, da parte di ogni credente, di dare le proprie decime ed offerte alla Chiesa per il sostentamento dei servi di Dio e per la gestione delle attività ecclesiali al servizio del Signore.**

Chi desidera leggere un ampio commento a ciascuno di questi punti di fede, può leggere il "*Catechismo Apostolico*", pubblicato da "*RdiG – Edizioni*", (Via del Commendone, 35/ab – 58100 Grosseto) Si danno, comunque, spiegazioni su alcuni particolari articoli di fede, già nel corso del commento stesso alla Costituzione.

PARTIE QUARTA

COSTITUZIONE E COMMENTO

ART.1

LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

1) La Chiesa Apostolica in Italia fa parte dell'insieme di Chiese che hanno abbracciato la Visione Apostolica nel mondo e sono spiritualmente collegate tra loro. E' un movimento che, sorto dal famoso "risveglio del Galles" del 1904-1905, ha lo scopo di diffondere la fede in Gesù Cristo, Signore e Salvatore, e di promuovere l'attuazione di "tutto il consiglio di Dio" (Atti 20:27) con ogni mezzo possibile, con l'assistenza e sotto la guida dello Spirito Santo. La sua posizione dottrinale è espressa in 11 articoli, che costituiscono la sua professione di fede, e quindi formano la base di tutte le sue formulazioni teologiche.

2) Pur svolgendo la propria attività spirituale ovviamente soprattutto sul suolo italiano, la Chiesa Apostolica in Italia guarda con attenzione anche all'Estero, soprattutto a quei Paesi, dove ancora non si è diffusa la Visione Apostolica, che, a suo avviso, fa parte di "tutto il consiglio di Dio", a cui prima si è accennato. Tale attenzione particolare è stata dettata anche da una rivelazione profetica, secondo cui la Visione Apostolica deve essere diffusa in tutta la terra.

Commento

Questo primo articolo non ha bisogno di un particolare commento, soprattutto perché i suoi contenuti sono stati già anticipati dalla nostra ampia introduzione. Quanto alla "Visione Apostolica", questa espressione è stata coniata nell'ambito della Chiesa stessa per indicare quelle dottrine su cui la Chiesa mette particolarmente l'accento. Essa presenta come fondamentale importanza per la fede dei credenti, l'assoluta Signoria di Cristo, Capo della Chiesa, che esercita la Sua autorità mediante i cinque ministeri elencati in Efesini 4:11, come è indicato anche nell'articolo 9 della Confessione di Fede.

Questi ministeri si sono manifestati gradualmente nella Chiesa a cominciare proprio dall'attività dello stesso Signore Gesù Cristo.

Attorno a Gesù si costituì un gruppo di dodici uomini, da Lui stesso scelti, i quali furono oggetto di una Sua cura particolare (Matteo 10:2-4, e passi paralleli). Il numero dodici doveva avere un significato speciale indicato da Gesù stesso, se in Atti 1:15-26 assistiamo all'elezione di un dodicesimo Apostolo al posto di Giuda-Apostolo, così infatti venivano chiamati quei dodici, dal greco *apostello*, che significa "mandare". Quindi Apostolo significa l'inviato per una missione speciale. Quanto poi al numero dodici, esso ovviamente richiama alla mente le dodici tribù d'Israele: i dodici Apostoli avrebbero costituito il primo nucleo del Nuovo Israele di Dio.

Nel libro degli Atti vediamo che i Dodici sono le guide della Chiesa. In Atti 2:42 leggiamo infatti che i credenti "erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli Apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere".

Oltre ai Dodici, però, anche altri sono chiamati Apostoli. In Atti 14:14 si parla degli "apostoli Barnaba e Paolo", ed in Romani 16:7 Paolo fa riferimento ad Andronico e Giunia che "sono segnalati tra gli Apostoli", cioè sono essi stessi insigniti Apostoli. In tutti questi casi si usa sempre il termine *Apostolos*, come quando si parla dei Dodici, né si fa alcuna differenza fra di loro.

In Atti 6:1-6 ci troviamo di fronte a sette collaboratori degli Apostoli, di cui alcuni non sono solo amministratori dei beni della comunità, ma anche predicatori: Stefano predica a Gerusalemme ed è lapidato dai Giudei (Atti 6:8-15; 7); Filippo evangelizza in Samaria (Atti 8:5,26-40). In Atti 21:8 Filippo è chiamato Evangelista ed è indicato come "uno dei Sette", cioè dei sette assistenti degli Apostoli.

Oltre ai Dodici, ad altri Apostoli e ai Sette, negli Atti si parla anche di "Anziani", in greco **Presbyteroi**. Con questo termine, che corrisponde all'ebraico **zeqenim**, di solito si indicavano i capi di villaggi o di comunità religiose. In Atti 14:23 vediamo dunque che gli Apostoli Paolo e Barnaba costituiscono Anziani nelle comunità cristiane nascenti. A tal proposito, precisiamo che qui la traduzione della Riveduta non è esatta. Infatti il verbo greco **cheirotonesantes** indica chiaramente che furono gli Apostoli ad eleggere, con alzata di mano, quegli Anziani, e non i credenti delle singole comunità, come vorrebbe far intendere la Riveduta, che ha "...e fatti eleggere per ciascuna chiesa degli Anziani...". Ben a ragione la Nuova Riveduta così traduce questo versetto: "Poi (gli Apostoli) designarono per loro in ciascuna chiesa degli Anziani e, dopo aver pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore, nel quale avevano creduto". Questo però non esclude affatto, anzi possiamo supporre che gli Apostoli abbiano scelto tra vari candidati presentati loro dalle chiese. In ogni caso, spettava a loro l'ultima parola a riguardo.

In Atti 15, durante la Conferenza di Gerusalemme, gli Apostoli e gli Anziani appaiono chiaramente come le guide spirituali della Chiesa. La lettera con le istruzioni inviata ai Cristiani di origine pagana, è appunto a nome degli "Apostoli e fratelli Anziani" (Atti 15:23).

Il termine "Anziano" tuttavia è usato qualche volta anche in senso generale per indicare chiunque esercita un ministero nella Chiesa, come, ad esempio, in 1 Pietro 5:1, dove Pietro si definisce Anziano, pur essendo ovviamente un Apostolo.

Appaiono inoltre altri ministri o funzioni, come in Atti 13:1ss., dove si parla di Profeti, come in Atti 11:27-30 e 21:10ss., dove è menzionato il Profeta Agabo.

Troviamo poi quelli che sono delegati dagli Apostoli, come nel caso di Timoteo, che governò la chiesa di Efeso ed a cui Paolo indirizzò due Lettere, e Tito, che governò la chiesa di Creta ed a cui Paolo scrisse una Lettera. Costoro godevano di notevole autorità e da quanto risulta dalle tre Lettere menzionate, erano le guide delle comunità locali, assistiti dagli Anziani e dai Diaconi.

Negli Atti e nelle Lettere si parla anche di “Vescovi”, in greco **Episkopoi**, cioè Sovrintendenti, che altri non sono che gli stessi Anziani, di cui si mette in rilievo la funzione specifica. Infatti in Atti 20 le stesse persone sono chiamate “Anziani” nel versetto 17 e “Vescovi” nel versetto 28. Anche nella Lettera a Tito, nel capitolo 1, si parla delle qualità degli Anziani al versetto 6, e si prosegue nel versetto 7, usando però il termine “Vescovo” evidentemente per indicare la stessa persona. Questo passo, poi, deve essere letto alla luce di 1 Timoteo 3:1-7, dove si indicano le qualità che deve avere il Vescovo o **Episcopos**.

Come si vede, i vari ministeri si manifestano e si definiscono gradualmente e sempre più chiaramente nella Chiesa, fino alle affermazioni in 1 Corinzi 12:28-30 e Efesini 4:11-16.

“*Dio ha costituito nella Chiesa prima degli Apostoli; in secondo luogo dei Profeti; in terzo luogo dei Dottori*” (1 Corinzi 12:28). L’uso degli avverbi greci **proton** (prima), **deuteron** (in secondo luogo) e **triton** (in terzo luogo) in questo caso non può riferirsi ad un ordine cronologico, ma piuttosto ad un ordine che ha a che fare con la funzione propria di ciascun ministero o servizio da rendere nella Chiesa. Infatti, sebbene il ministero Apostolico sia stato il primo ad essere esercitato dal punto di vista cronologico, non si può dire che nel Nuovo Testamento la funzione profetica sia sorta prima del Dottorato, perché si fa riferimento ad esso come a due ministeri che sembrano sorti contemporaneamente (Atti 13:1ss.).

La ragione di quest’ordine è evidente, se si studiano a fondo i dati biblici a nostra disposizione. Difatti gli Apostoli curavano l’andamento generale delle varie comunità cristiane, fondavano chiese ed erano i custodi della “sana dottrina”. Questo è quello che ha fatto Paolo, di cui le Scritture ci forniscono ampie notizie. Molto indicativo a tal riguardo è l’accordo preso da Paolo e Pietro e di cui leggiamo nella Lettera ai Galati 2:7-10, “*Quando videro che a me era stata affidata l’evangelizzazione degli incircuncisi, come a Pietro quella dei circuncisi (poiché Colui che aveva operato in Pietro per farlo Apostolo della circoncisione aveva operato anche in me per farmi Apostolo dei Gentili), e quando conobbero la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputate colonne, dettero a me e a Barnaba la mano di associazione, perché noi andassimo ai Gentili ed essi ai circuncisi; soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri e questo mi sono studiato di farlo*”. Qui abbiamo un’assegnazione di compiti, che abbracciano un vasto campo e comportano un’efficace attività di coordinamento, propria dell’Apostolato. E qui sottolineiamo – se ce ne fosse ancora bisogno – che Paolo non apparteneva al gruppo storico dei Dodici.

D’altra parte, non possiamo negare che i Dodici ebbero una funzione particolare nella Chiesa del primo secolo, soprattutto come testimoni della risurrezione di Gesù e come simboli viventi del Nuovo Israele. Ciò però non toglie che vi fossero altri Apostoli, quali Paolo e Barnaba, che esercitavano un ministero sostanzialmente uguale a quello dei Dodici.

Quanto ai Profeti, come quelli dell’Antico Testamento, essi parlavano e parlano ai credenti in nome del Signore – è il caso di Agabo, che abbiamo già menzionato. Di Profeti e profezia parla poi abbondantemente lo stesso Paolo in 1 Corinzi 14. Nel versetto 3 abbiamo una bella definizione del compito del Profeta che “parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione”. Contrariamente a quanto alcuni sostengono, qui non si tratta della semplice predicazione: non si vede perché, in tal caso, si usi il termine **profeteuon**, che non può essere tradotto “chi predica”, ma solo “chi profetizza”. Del resto, nel Nuovo Testamento si usano verbi come **kerusso**, **euangelizo**, **laleo**, ecc. con riferimento alla predicazione dell’Evangelo. In Atti 13:15, quando i capi della Sinagoga invitano Paolo ed i suoi compagni a parlare, si usa l’espressione greca **logon parakleseos leghein**, cioè “**dire qualche parola di esortazione**”. Il verbo **profeteuo**, invece, ha un significato ben preciso nella Bibbia e cioè parlare da parte di Dio, dietro sua diretta ispirazione. Ciò è chiaro proprio da 1 Corinzi 14:24-25, dove è scritto che “*se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono palesati, e così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente fra voi*”. Chiaramente qui non ci si può riferire alla predicazione ordinaria, per quanto importante essa sia, ma a vere rivelazioni di Dio attraverso canali umani.

Bisogna tuttavia precisare che il passo in questione sembra riferirsi piuttosto a quello che possiamo chiamare “carisma profetico” o dono di profezia, che Dio può concedere a chiunque. La Scrittura però lascia intendere che esiste anche un vero e proprio ministero profetico stabile, che rientra nella categoria dei ministeri fondamentali della Chiesa. E difatti questa è proprio l’esperienza vissuta in quelle chiese che riconoscono tutti i ministeri indicati nel Nuovo Testamento. Insomma ancora oggi vi possono essere gli Isaia, i Geremia e gli Ezechiele, che esercitano, appunto, il ministero profetico – veri canali permanenti delle ammonizioni, esortazioni, consolazioni, rivelazioni e chiamate divine al ministero.

Da tutto ciò è ovvio l’importanza fondamentale di questo ministero, di cui il Signore si serve per guidare la Sua Chiesa intervenendo, ogni volta che lo crede opportuno, in maniera diretta, nella vita delle singole comunità ed anche dei singoli credenti.

Quanto ai Dottori, in greco **didaskaloi** o Insegnanti, a loro spetta il compito di spiegare la Parola di Dio, di far capire ai credenti il senso letterale delle Scritture, ma anche la loro struttura intima, i collegamenti tra le loro varie parti, mettendone in luce tutta la straordinaria armonia dottrinale. Certo, anche l’Anziano deve essere “**atto ad insegnare**” (1 Timoteo 3:2), ma il Dottore deve essere uno specialista in questo campo, dotato da Dio di particolari capacità, che però deve sviluppare e curare attivamente e responsabilmente.

Tra questi tre ministeri ora menzionati c’è ovviamente una reciproca collaborazione che ha come scopo la guida della Chiesa. Gli Apostoli hanno indicazioni chiare e precise da parte del Signore per mezzo dei Profeti; i Profeti a loro volta sono controllati dagli Apostoli, che devono vegliare affinché niente di non divino o impuro si infiltri nella profezia. Gli Apostoli poi possono servirsi dei Dottori per opportuni approfondimenti dottrinali e per la corretta esegesi delle Scritture, che sono come la “costituzione” della Chiesa Cristiana, ed a cui continuamente tutti

devono fare riferimento. Nello stesso tempo, l'opera dei Dottori deve essere svolta sotto la vigile cura degli Apostoli e dei Profeti, affinché i Dottori non devino mai *“dalla fede tramandata una volta e per sempre ai santi”* (Lettera di Giuda 3).

“E' Lui che ha dato gli uni come Apostoli, gli altri come Profeti, gli altri come Evangelisti, gli altri come Pastori e Dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del Corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figliuolo di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini, sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che, seguendo verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso Colui che è il Capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il Corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore” (Efesini 4:11-16).

In questo passo Paolo pone tra gli Apostoli e Profeti e Dottori anche gli Evangelisti e i Pastori. A tal proposito, alcuni pensano che qui non si faccia una netta distinzione tra Pastori e Dottori. Certo, sintatticamente i due termini sono associati, ma non siamo per questo autorizzati a negare che qui ci si riferisca al ministero specifico di Dottore, del resto già presente come ministero a sé in 1 Corinzi 12:28-30. Dopo tutto, quel **kai** o **“e”** tra Pastori e Dottori potrebbe essere solo un modo di chiudere la frase principale di un lungo periodo. In ogni caso, da questo passo chiaramente si deduce che anche gli Evangelisti e i Pastori esercitano ministeri importanti e necessari per la vita della Chiesa. In altre parole, sebbene esista innegabilmente una specializzazione, tutti i ministeri sono in ugual modo servizi resi ai credenti per il loro perfezionamento spirituale e per mettere tutti in grado di essere servi e testimoni di Dio in questo mondo.

Quanto all'Evangelista, il suo compito specifico è l'evangelizzazione, ma non solo nel senso che si occupa personalmente e prevalentemente dell'evangelizzazione dei non credenti, ma anche nel senso che con ogni mezzo contribuisce a creare nelle comunità una coscienza evangelistica. In tal modo l'Evangelista sarà una guida nell'evangelizzazione, intesa non solo come predicazione della Parola ai non credenti, ma anche come testimonianza, dinanzi al mondo, di una vita santa, interamente consacrata al Signore.

L'Evangelista svolge questo compito a partire dall'istruzione ai neofiti e battezzandi. Ciò non è chiaramente indicato nelle Scritture, ma sembra sia opportuno che lo strumento usato dal Signore per la conversione di una persona, guidi pure i suoi primi passi nel cammino della fede. Ciò però non toglie che un Evangelista possa istruire anche coloro che sono venuti al Signore mediante un altro Evangelista o altri credenti.

A tale importantissimo ministero nella Chiesa è associata la particolare diaconia dei *“Monitori”* e *“Monitrici”* o Insegnanti della *“Scuola Domenicale”*, che si occupano dell'istruzione spirituale dei bambini ed adolescenti. Tale compito non è da sottovalutare, come non è da sottovalutare, anzi da considerare essenziale, l'evangelizzazione e la santificazione dei nostri figli, come anche dei bambini e giovani di genitori non credenti. E' chiaro quindi che tale insegnamento non può essere affidato a chiunque abbia appena una qualche inclinazione ad istruire i bambini e anche a chi ha un diploma senza però avere una specifica chiamata ad esercitare tale funzione. Indubbiamente una formazione pedagogica è utile, ma non basta se non si è stati chiamati dal Signore ad esercitare questo ministero nella Chiesa. Infine è da precisare che dopo la chiamata si deve provvedere ad un'adeguata preparazione di tali Insegnanti, che dovranno essere ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa, in modo che a questo servizio si riconosca tutta la dignità e l'importanza che ha nella vita delle varie comunità cristiane.

Quanto ai Pastori, possiamo esser certi che in questa categoria sono compresi gli Anziani o Sovrintendenti, di cui si parla spesso nel Nuovo Testamento. Il governo delle chiese locali è affidato agli Anziani (si vedano particolarmente Atti 20:17ss.; Filippesi 1:1). In realtà, quindi, tutti i responsabili di una chiesa locale partecipano al Pastorato seppur in vario modo, a seconda dei talenti ricevuti dal Signore. In altre parole, bisogna onestamente ammettere che nel Nuovo Testamento non si fa una netta distinzione tra Pastori ed Anziani, sebbene di fatto in ogni comunità sia opportuno che vi sia un Anziano, oggi detto Pastore, che coordini tutte le attività della comunità, con la collaborazione degli altri servi di Dio.

Infine, nel Nuovo Testamento si parla anche di Diaconi, distinti dagli Anziani, come si deduce da 1 Timoteo 3:1-12, dove, dopo aver indicato le qualità specifiche degli Anziani, l'Apostolo parla di quelle dei Diaconi, che possiamo definire come assistenti degli Anziani, soprattutto nell'amministrazione dei beni comunitari, come sembra che lasci intendere il riferimento al fatto che essi non devono essere *“avidì di illeciti guadagni”*.

Sembra che nel passo su menzionato si parli anche di Diaconesse, indicate però semplicemente come *“donne”*. Leggiamo infatti in 1 Timoteo 3:11, *“Parimenti siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa”*. Se non si tratta di Diaconesse, questo riferimento alle donne nel mezzo di un passo che tratta esclusivamente di Anziani e Diaconi, è per lo meno stranissimo. Fatto sta che nella Lettera ai Romani 16:1 è menzionata *“Febe, nostra sorella, che è Diaconessa nella chiesa di Cencrea, perché la riceviatè nel Signore, in modo degno dei santi, e le prestate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso”*. Qui ci troviamo dinanzi ad un ministero femminile, la cui natura non è chiaramente indicata nelle Scritture, ma che certamente va al di là della semplice assistenza materiale ai ministri o ad altri credenti, come deduciamo proprio dal riferimento in Romani 16:3 a Prisca o Priscilla ed Aquila, moglie e marito, definiti dall'Apostolo *“miei compagni d'opera in Cristo Gesù”*. Questi sono gli stessi Priscilla ed Aquila che secondo Atti 18:24-26 *“esposero più appieno la via di Dio”* ad Apollo, *“uomo eloquente e potente nelle Scritture”*. Ma come possono essere definiti questi due? Non necessariamente un Diacono ed una Diaconessa, nel senso di ministri ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa, come l'intendiamo noi oggi, ma forse più semplicemente come Cristiani responsabili, maturi, che in vario modo aiutavano l'Apostolo Paolo nell'esercizio del suo ministero.

Tutto ciò ci porta a considerare l'affermazione di Efesini 4:12, secondo cui il Signore ha voluto che nella Sua Chiesa vi fossero ministri *“per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del Corpo di Cristo”*. Ciò significa che i vari ministri, chiamati da Dio, svolgono nella Chiesa la loro opera per mettere in grado tutti i Cristiani di essere servi e testimoni di Dio, al fine di consolidare e far crescere il Corpo di Cristo che è la Chiesa. Ne segue che tutti i membri del Corpo hanno una loro funzione, siano chiamati o meno ad esercitare un ministero specifico. Ciò è messo in risalto particolarmente dal versetto 16, sempre in Efesini 4, *“Da Lui, (Cristo) tutto il Corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore”*.

Possiamo dunque dire che, oltre ai ministeri specifici di cui ho parlato, c'è anche il ministero generale di Cristiano, un ministero a cui tutti i credenti indistintamente sono chiamati, proprio perché credenti. Tutti i Cristiani sono per natura loro "sale della terra" e "luce del mondo" (Matteo 5:13-16) – il che, evidentemente, non è poco!

L'esercizio di questi ministeri avviene con l'assistenza e sotto la guida dello Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo ha a che fare con i credenti in Cristo già quando si convertono, poiché aiuta le persone a convincersi di essere peccatori per natura, in quanto eredi delle conseguenze del peccato dei loro progenitori Adamo ed Eva, e quindi di aver bisogno di un Salvatore (Giovanni 16:8ss). Anzi nessuno può dire "Gesù Cristo è il Signore" se non mediante lo Spirito Santo (1 Corinzi 12:3). E' poi lo Spirito Santo che aiuta i credenti a continuare ad essere santi, a perseverare e progredire nella fede, e quindi obbedienti alla volontà del Padre – bisogna continuamente "camminare per lo Spirito" (Galati 5:13-25). In particolare è lo Spirito Santo che fa sì che i credenti in Cristo si sentano davvero figli di Dio – "Abba, Padre!" (Galati 4:6,7; Romani 8:14-17).

V'è però una speciale esperienza spirituale che purtroppo viene trascurata o sottovalutata in alcune chiese evangeliche – è il Battesimo nello Spirito Santo, che invece è parte integrante del piano divino per la salvezza e santificazione dei credenti in Cristo.

E' innegabile che negli Atti degli Apostoli ci si imbatte più di una volta in una speciale effusione dello Spirito Santo nei credenti. Prima di tutto abbiamo l'iniziale esperienza pentecostale dei discepoli di Gesù riuniti nella "sala di sopra" (Atti 2). L'apostolo Pietro, nel suo discorso di spiegazione del fenomeno e di testimonianza personale, fece capire a tutti i presenti che quello che era avvenuto loro poteva avvenire sostanzialmente ad ognuno che credeva in Gesù: "Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché per voi è la promessa e per i vostri figliuoli e per tutti quelli che sono lontani per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà" (Atti 2:38-39). Evidentemente l'Apostolo si riferì soprattutto alla promessa di Gesù registrata in Atti 1:5, "Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati nello Spirito Santo tra non molti giorni". E qui desidero precisare che preferisco l'espressione "battesimo nello Spirito Santo" e "battezzare con lo Spirito Santo" a quella, forse più comune, "battesimo con lo Spirito Santo" e "battezzare nello Spirito Santo". Difatti il verbo greco **baptizo** significa "immergere", e quindi **baptisma** significa "immersione"; ora, siccome ci si immerge in qualcosa, mi sembra ragionevole pensare ad una "immersione nello Spirito Santo", come del resto suggerisce la stessa espressione greca **en pneumati haghio**, alla lettera "nello Spirito Santo".

Una seconda manifestazione straordinaria della presenza dello Spirito Santo è riportata in Atti 4:31, avvenuta dopo una preghiera dei credenti: "E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunziavano la Parola di Dio con franchezza".

In Atti 8 si fa esplicito riferimento alla ricezione dello Spirito Santo da parte dei credenti di Samaria: "Ora gli Apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la Parola di Dio gli mandarono Pietro e Giovanni. Questi, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo" (4-17).

Un riferimento implicito a questa esperienza lo troviamo anche nel capitolo 9 degli Atti lì dove si narra la conversione di Saulo. Anania, inviato da Dio a Saulo, avendogli imposto le mani, gli dice: "Fratello Saulo, il Signore, cioè Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno dello Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e recuperò la vista; poi, levatosi, fu battezzato" (9:17-18).

Anche nel capitolo successivo, sempre degli Atti, si narra la stessa meravigliosa esperienza vissuta dal centurione Cornelio e dai suoi familiari. Mentre l'Apostolo Pietro li stava evangelizzando, "lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la Parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro, rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui Gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Iddio. Allora Pietro prese a dire: 'Può alcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi?' E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo" (Atti 10:44-48).

In questo caso lo Spirito Santo "cadde" su quei credenti senza che fossero loro imposte le mani da qualche Apostolo, come del resto avvenne in Atti 4:31, ed inoltre prima che fossero battezzati in acqua.

Nel capitolo 11, sempre degli Atti, Pietro racconta agli altri Apostoli ciò che era avvenuto, affermando che quando lo Spirito Santo venne su Cornelio ed i suoi familiari, si ricordò "della Parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo". "Se dunque", conclude l'Apostolo, "Dio ha dato loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio?" Ora, molto importante è la conclusione a cui giunsero i presenti: "Essi allora udite queste cose, si acquietarono e glorificarono Iddio dicendo: Iddio dunque ha dato il ravvedimento anche ai Gentili affinché abbiano la vita" (Atti 11:16-18).

Si noti che nel versetto 18 non ci si riferisce esplicitamente al dono dello Spirito Santo, ma si parla solo di "ravvedimento" (in greco **metanoia**). Ciò può significare che ricevere il dono dello Spirito Santo era considerato parte integrante della conversione, cioè un fatto che doveva accompagnare la conversione e quindi non un di più, una gratificante esperienza facoltativa. Tale concetto è ribadito dallo stesso Apostolo Pietro nel suo intervento alla conferenza di Gerusalemme: "Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Iddio scelse me, affinché dalla bocca mia i Gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi; e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede" (Atti 15:7-9). Anche qui la conversione, con la conseguente purificazione spirituale, è associata strettamente al dono dello Spirito Santo. Infatti il segno che Dio ha dato anche ai non Ebrei, con la possibilità di salvarsi mediante la loro fede in Cristo, è proprio il dono dello Spirito Santo concesso loro come agli Ebrei cristiani.

Un caso del tutto particolare è quello descritto in Atti 19:1-7, "Or avvenne, mentre Apollo era a Corinto, che Paolo, avendo attraversato la parte alta del Paese, venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse: 'Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste?'. Ed essi a lui: 'Non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo'. Ed egli disse loro: 'Di che battesimo siete dunque stati battezzati?' Ed essi risposero: 'Del battesimo di Giovanni'. E Paolo disse: 'Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credessero in Colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù'. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore

Gesù; e dopo che Paolo ebbe imposte le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Erano in tutto dodici uomini”.

Chi erano questi “**discepoli**” (**mathetai**) ? Erano certamente cristiani, ma ancora a livello embrionale, potremmo dire. Non si può dire che non sapessero nemmeno dell’esistenza dello Spirito Santo, se erano stati discepoli di Giovanni Battista, che aveva annunziato che Gesù avrebbe battezzato nello Spirito Santo (Matteo 3:11; Marco 1:7-8; Luca 3:15-16; Giovanni 1:29-34). Difatti la frase tradotta nella Riveduta “*non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo*” dovrebbe essere meglio tradotta così: “*Non abbiamo neppure sentito dire che lo Spirito Santo sia dato*”. Questo lo deduciamo da un’altra frase del Vangelo di Giovanni 7:39, “*Ora, (Gesù) disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui, poiché lo Spirito non era stato ancora dato, perché Gesù non era ancora glorificato*”. Ora, nel testo greco l’espressione tradotta qui “*poiché lo Spirito non era stato ancora dato*”, alla lettera suona così: “*Poiché lo Spirito non era ancora*” (**oupo gar en pneuma**) – il che, evidentemente, non può significare che lo Spirito non esisteva ancora, ma solo che non era stato ancora dato, nel senso che non si era ancora manifestato, come si sarebbe manifestato dalla Pentecoste in poi. Analogamente, l’espressione in Atti 19:2 non può che significare, come dicevo prima, “*non abbiamo sentito dire che lo Spirito Santo sia dato*” o “*si sia manifestato*” in maniera particolare. E su questo l’Apostolo Paolo chiarì loro le idee, ed anch’essi fecero la meravigliosa esperienza del battesimo nello Spirito Santo.

Dopo questo episodio, negli Atti degli Apostoli non vi sono più espliciti riferimenti al battesimo nello Spirito Santo, il che ovviamente non significa che i credenti in Cristo non continuassero a fare più questa esperienza.

Nelle Lettere, tuttavia, non si parla più del battesimo nello Spirito Santo come di un’esperienza distinta dalla conversione e dal battesimo in acqua, ma, come ho già accennato, si parla dell’opera dello Spirito Santo nei credenti nella sua globalità, senza che si facciano molte distinzioni. Ci si riferisce di più al battesimo, ma considerando i vari contesti in cui il termine viene usato, facilmente ci si accorge che si tratta di solito del battesimo in acqua, come nel noto passo di Romani 6:3-4, “*O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella Sua morte? Noi siamo dunque stati con Lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita*”. E’ chiaro che qui si tratta del battesimo per immersione nell’acqua, che rappresenta la sepoltura del credente con Cristo e poi la sua risurrezione spirituale assieme a Cristo. C’è però da chiedersi anche a quale battesimo l’Apostolo si riferisca in 1 Corinzi 12:13, “*Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico Spirito per formare un unico Corpo, e Giudei e Greci, e schiavi e liberi; e tutti siamo stati abbeverati di un unico Spirito*”. E’ chiaro che qui si parla di un’esperienza comune a tutti i Cristiani, perché non c’è cristiano che non faccia parte del Corpo di Cristo che è la Chiesa. Se dunque qui l’Apostolo si riferisce al battesimo nello Spirito Santo, ne deduciamo che tale esperienza fa parte del processo spirituale che porta alla conversione e alla santificazione di ogni credente. Secondo alcuni, considerando la struttura del periodo in greco qui l’Apostolo si riferirebbe piuttosto al battesimo “nel Corpo di Cristo” mediante lo Spirito Santo. In ogni caso, non mi sembra che si possa escludere qui un riferimento al battesimo nello Spirito Santo. Il fatto è che tante distinzioni che oggi si fanno in vari ambienti cristiani tra le esperienze spirituali, non venivano fatte dai primi Cristiani, almeno non in maniera radicale come avviene spesso oggi. Nel caso specifico del battesimo nello Spirito Santo, attualmente alcuni lo credono un’esperienza del tutto indipendente dall’esperienza della salvezza e della progressiva santificazione del credente, ma più per ragioni storiche o altre, che per seri motivi basati sulle Scritture.

La ragione di quest’ultima affermazione è che effettivamente nella Cristianità c’è stato un progressivo disinteresse per lo Spirito Santo ed i Suoi doni, e tale negligenza fa parte della lenta ma inesorabile decadenza spirituale dei Cristiani, anche se in molti casi nel corso dei secoli ci si chiede se si possa ancora parlare di veri e propri Cristiani. Il Movimento Pentecostale che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo a partire dagli inizi del nostro secolo, ha naturalmente messo in auge il battesimo nello Spirito Santo; ma anche qui, come reazione al passato, vi sono stati e vi sono tuttora squilibri teologici. E’ infatti avvenuto che tale presa di posizione ha messo in ombra il battesimo in acqua ed il battesimo nello Spirito Santo è visto ora da non pochi come svincolato dall’esperienza fondamentale della salvezza per la fede personale in Cristo e dal conseguente processo di santificazione, in cui proprio lo Spirito Santo svolge un ruolo essenziale. Ma c’è anche la posizione opposta ed estrema. Infatti, quando si sentono alcuni predicatori o si leggono certi libri che trattano dell’argomento, si ha l’impressione che per costoro la conversione e la conseguente salvezza consistano appunto esclusivamente nel battesimo nello Spirito Santo. In alcuni casi ci viene da chiederci se ci si trovi dinanzi al Cristianesimo o ad una specie di “spiritismo”.

Se invece si studiano bene le Scritture, vediamo che c’è ordine nell’attività specifica di ogni Persona divina che agisce in perfetta sintonia con le Altre, dato che è sempre lo stesso unico Dio che opera. Ogni Persona divina ha un’attività specifica, senza per questo agire del tutto indipendentemente dalle altre Persone. Ne segue che gli interventi delle Persone divine nel credente, pur conservando la loro specificità, sono da attribuirsi, nella loro sostanza, a tutta la Trinità, cioè all’Unico Dio.

Per mettere dunque la questione in termini molto semplici e spero comprensibili a tutti, non è possibile che un credente in cui dimorano il Padre ed il Figlio (Giovanni 14:23), non abbia lo Spirito Santo. Si tratterà di modi diversi di esserci, di intensità di tale presenza, ma è chiaramente antibiblico affermare che un credente in Gesù Signore e Salvatore, e per questo divenuto figliuolo di Dio, “*non ha lo Spirito Santo*”.

Chiariamo però subito che tale battesimo non è il coronamento di una vita cristiana matura, perché spesso questo dono lo si riceve quando ci si converte o poco dopo. Tuttavia non possiamo negare, soprattutto in base ad esperienze spirituali, che il credente viene battezzato nello Spirito Santo quando è totalmente arreso al Signore, quando si abbandona a Lui senza esitazione, lasciando che lo Spirito Suo invada la sua mente e tutto il suo essere. Ciò però non toglie che permangano nel credente ancora alcune imperfezioni e che purtroppo dopo tale straordinaria esperienza si possa essere incoerenti ed addirittura tornare spiritualmente indietro. Ma la disubbidienza di alcuni non inficia per nulla la realtà e la validità di un’esperienza essenziale per la vita cristiana.

Ma che cosa comporta il battesimo nello Spirito Santo? E’ fondamentalmente un potenziamento del credente. Tutte le sue esperienze precedenti, a partire dalla conversione e dalla nuova nascita, vengono esaltate, sublimare. In particolare si sente forte la chiamata a servire Iddio, anche prescindendo dalla chiamata ad un ministero specifico. Nel caso poi di credenti in cui già erano visibili i segni di un ministero, tale chiamata diviene chiara e

pressante, accompagnata dall'esaltante consapevolezza di appartenere solo al Signore, l'Unico che deve essere onorato e servito in maniera assoluta.

Nello stesso tempo si accentua la coscienza di appartenere al Corpo di Cristo che è la Chiesa. E quindi l'amore fraterno diviene qualitativamente più forte ed il servizio da rendere al Signore si traduce in atti concreti fatti con lo spirito della "lavanda dei piedi": "*Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri*" (Giovanni 1:13-14). Bisogna però ammettere che vi sono anche effetti strettamente personali che possono differire da credente a credente, pur conservando quest'esperienza le stesse caratteristiche fondamentali in tutti.

Una questione però ancora molto dibattuta tra i Cristiani stessi è il modo in cui si possa riconoscere che un credente è stato battezzato nello Spirito Santo.

Storicamente parlando, gli Apostoli sapevano individuare una genuina manifestazione dello Spirito nei credenti soprattutto in base a ciò che vedevano e sentivano. Ad esempio, in Atti 10:45 Pietro ed i suoi compagni si accorsero che il centurione Cornelio ed i suoi familiari avevano ricevuto il dono dello Spirito Santo "*poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Iddio*".

Quello "**infatti**" (**gar** in greco) sembra proprio introdurre una norma per riconoscere il fenomeno: avevano ricevuto il dono dello Spirito Santo e quindi parlavano in lingue – questa è la norma, il segno inconfondibile dell'intervento straordinario dello Spirito Santo nei credenti. Anche in Atti 19:6 bisogna tener conto della struttura del periodo per comprendere l'intimo legame tra il dono dello Spirito Santo e la glossolalia: lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue: Le due frasi sono unite nel testo greco dalla particella **te** posposta al verbo **elaloun**, "**parlavano**". Ora, questa particella si usa in greco per indicare l'intimo legame tra due frasi. Ne segue che Luca qui ha voluto sottolineare appunto che il "parlare in lingue" è strettamente associato al dono dello Spirito Santo. E' vero che negli altri passi in cui ci si riferisce a tale esperienza, non si menzionano esplicitamente le lingue, ma ciò non significa che il fenomeno non si sia verificato, considerando che quella era la norma.

Ma in che consisteva e consiste questo parlare in lingue o glossolalia? Io credo che chi ha fatto tale esperienza non abbia bisogno di spiegazioni. Nel caso dei centoventi nel giorno della Pentecoste, indubbiamente essi parlavano in varie lingue comprensibili ai presenti. Tuttavia, non si può escludere che almeno all'inizio abbiano parlato in lingue non classificabili secondo metri umani, tanto che i presenti pensavano che fossero ubriachi.

Possiamo dire dunque che chi entra in una tale dimensione spirituale mediante il battesimo nello Spirito Santo, è come se acquistasse anche un nuovo linguaggio, nel senso che il linguaggio umano diviene inadatto ad esprimere il rapporto particolare che si stabilisce tra il credente e Dio. Paolo dice che "*chi parla in altra lingua edifica se stesso*" (1 Corinzi 14:4); ciò significa che il credente, dialogando con Dio, sviluppa la propria spiritualità e la propria fede. Non si tratta però necessariamente di un balbettio estatico, ma piuttosto di un fluire di suoni che sembrano anche articolati come un linguaggio normale, ma non si tratta mai di linguaggio normale anche perché, come si esprime sempre l'Apostolo Paolo, "*l'intelligenza rimane infruttuosa*", ma "*si prega con lo spirito*" (1 Corinzi 14:14). E proprio questo è uno dei segni inequivocabili dell'invasione dello Spirito Santo nel credente.

La glossolalia dunque rimane il segno esteriore per eccellenza dell'avvenuto battesimo nello Spirito Santo. Tuttavia sta ai servi di Dio qualificati dichiarare con autorità che un credente ha ricevuto tale battesimo.

Infine bisogna sottolineare con forza il fatto che il battesimo nello Spirito Santo non è un punto d'arrivo, ma l'inizio di una nuova fase della vita del credente. I fenomeni emotivi ed esteriori possono diminuire di intensità, ma ciò che deve permanere e manifestarsi sempre più chiaramente è il "*frutto dello Spirito*" (Galati 5:22). Né dobbiamo mai dimenticarci dell'ammonimento dell'Apostolo: "*Quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho amore, divento un rame risuonante o no squillante cembalo*" (1 Corinzi 13:1). Non è consona alle chiare indicazioni del Signore Gesù stesso e degli Apostoli limitare i segni del ricevuto battesimo nello Spirito Santo alla sola glossolalia. Anzi, nel caso che non si sappia con certezza se vi sia stata o meno una vera manifestazione glossolalica, si guardi alla vita di questo cristiano o di questa cristiana, e se lo Spirito Santo ha davvero preso completo possesso di lui o di lei, il frutto dello Spirito si manifesterà. Chi è veramente battezzato nello Spirito Santo non può che risplendere dinanzi a tutti.

Ma tale splendore deve essere continuamente alimentato: come nel caso delle lampade del candelabro posto nel Tabernacolo e poi nel Tempio, i battezzati nello Spirito Santo devono continuamente versare olio nelle proprie "lampade", cioè nella loro vita spirituale. L'olio, che può essere considerato simbolo dello Spirito Santo, è ovviamente di origine divina, ma i credenti devono fare la loro parte desiderando di essere continuamente "riempiti" e disponendosi all'intervento divino nel miglior modo possibile.

Questi, dunque, sono i tratti essenziali della Visione Apostolica, che è tale non perché, come erroneamente pensano forse alcuni, nella Chiesa "dominano" gli Apostoli, ma perché la Chiesa è edificata "*sul fondamento degli Apostoli e Profeti, essendo Cristo Gesù stesso la Pietra Angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un Tempio santo nel Signore*" (Efesini 2:20). Questo significa che ci si basa sull'insegnamento dei Dodici Apostoli e su quello di altri Apostoli, nel senso spiegato prima, trattando dei ministeri, e dei Profeti, intendendo i Profeti del Nuovo Testamento, secondo quanto leggiamo più avanti nella stessa Lettera: "*Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi Apostoli e Profeti di Lui...*" (3:5) - oltre, naturalmente a Efesini 4:11. Certo, noi abbiamo "*la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre*" (Giuda 3), ed a cui nulla si può aggiungere di sostanziale. Tuttavia gli Apostoli ed i Profeti custodiscono i contenuti dottrinali di tale fede, li spiegano e li approfondiscono con l'assistenza e sotto la guida dello Spirito Santo a beneficio dei credenti.

ART. 2 MANDATO E OBIETTIVI

1) La Chiesa Apostolica in Italia, in obbedienza al mandato del Signore di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura, svolge la sua azione fondando comunità locali, favorendo la loro crescita, prendendo iniziative per evangelizzare i miscredenti in Italia e all'Estero, diffondendo, attraverso contatti con varie chiese, movimenti ed associazioni cristiane, la Visione Apostolica.

Commento

Oltre all'evangelizzazione dei miscredenti, la Chiesa Apostolica cerca, in ogni modo possibile, con discrezione e rispetto, di diffondere la Visione Apostolica tra gli stessi Evangelici delle varie denominazioni. Non si vuole ergere a "maestra", ma desidera umilmente mettere in rilievo alcune verità che vengono neglette o sottovalutate, ma che invece, a suo avviso, hanno una solida base biblica. Non a caso, nella Chiesa Apostolica vi sono membri, ed anche ministri ordinati, provenienti da altre realtà evangeliche, essendosi resi conto di "tutto il consiglio di Dio" (Atti 20:27). Naturalmente a tutti coloro che chiedono spiegazioni circa "la speranza" che c'è in essa, la Chiesa Apostolica è disposta a rispondere "con mansuetudine e rispetto", sfatando anche l'accusa di avere un'organizzazione piramidale con a vertice un Presidente, che sa di "Papa", ecc., ecc. (1 Pietro 3:15,16).

Quanto alla fondazione di chiese locali, esse sono per lo più formate da ex-cattolici o da persone una volta atee o agnostiche o comunque indifferenti dinanzi alle questioni di carattere spirituale, nonché, come si accennava, da credenti provenienti da altre chiese evangeliche. Non si ha qui però alcun "abigeato" o "furto di greggi", poiché si accettano solo persone che entrano a far parte della Chiesa Apostolica grazie a convinzioni di carattere dottrinale e non per altri motivi – non si è interessati a far numero a tutti i costi. Ben venga anche la quantità, ma si è interessati soprattutto alla qualità dei membri di Chiesa.

ART. 3 RISPETTO DELLA COSTITUZIONE

1) Al fine di manifestare l'ordine al quale Cristo ha chiamato la Chiesa, esortandola a fare tutto con decoro e con ordine, i membri della Chiesa e particolarmente coloro che svolgono un servizio nella Chiesa Apostolica, quali membri dello stesso Corpo di Cristo, si sono accordati a rispettare la presente Costituzione quale punto di riferimento per ogni attività concernente la vita della Chiesa e specialmente il suo governo, pur riconoscendo che è imperfetta e bisognosa di continui aggiornamenti.

Commento

Questa Costituzione è stata redatta per essere osservata da tutti i membri della Chiesa Apostolica, e quindi deve essere nota a tutti e non soltanto ai membri ordinati o a coloro che svolgono compiti particolari nella Chiesa. E' necessaria dunque un'informazione generalizzata a riguardo, specialmente per quanto riguarda il governo della Chiesa, in modo che tutti conoscano i propri doveri ed i propri diritti ed in caso di difficoltà si sappia a chi rivolgersi per essere aiutati.

Come giustamente si afferma nell'articolo, questa Costituzione non è infallibile e quindi deve essere spesso riveduta e aggiornata a seconda delle necessità della Chiesa, ma finché è in vigore deve essere osservata, altrimenti la Chiesa precipiterebbe in una deleteria anarchia, che non ha nulla a che fare con "*Dio che non è un Dio di confusione, ma di pace*" (1 Corinzi 14:33).

ART. 4 I CONSIGLI: SCOPI E ORDINE

1) Affinché il governo nella Chiesa Apostolica sia esercitato secondo i principi biblici, si indiranno regolarmente vari Consigli, di cui fanno parte i ministri ordinati, sia a livello distrettuale che a livello nazionale. Oltre ad affrontare e risolvere questioni riguardanti, appunto, il governo della Chiesa, tali Consigli sono utili anche per promuovere sempre più la comunione fraterna tra i servi di Dio.

Commento

Lo scopo di tali Consigli, che guardano alla Conferenza di Gerusalemme come ad un punto di riferimento (Atti 15), è quello di esprimere la collegialità nel governo della Chiesa. Pur ammettendo l'autorità particolare di cui godono gli Apostoli, come è stato evidenziato nell'Introduzione, si cerca di esercitare un'autorità, che sia espressione di un'unità di intenti, nonostante la diversità dei ministeri, animati però dallo stesso Spirito Santo, che dà indicazioni attraverso considerazioni di fatto e rivelazioni apostoliche e profetiche. Non c'è nessun "Papa infallibile", nè vi sono centri di potere, che nulla hanno a che fare con il governo della Chiesa secondo la volontà di Dio. Difatti, come si è messo in rilievo nell'Introduzione, la persuasione deve essere alla base dell'atteggiamento di chi guida e di chi è guidato, in un'armonia fraterna che rispecchia l'unità del Corpo di Cristo, pur nella diversità dei suoi membri.

ART. 5 LE REGOLE DEI CONSIGLI

1) Le sedute dei vari Consigli sono indette dal presidente nominato o, dove consentito, dal ministro delegato, di loro iniziativa o su richiesta motivata da almeno un decimo dei componenti del Consiglio.

2) La comunicazione della riunione, in prima convocazione ed almeno due ore dopo, in seconda convocazione, con data, orario, luogo, argomenti da trattare e con le proposte che dovranno eventualmente sfociare in delibere, devono pervenire per iscritto ai partecipanti almeno quindici giorni prima. Qualora non venga raggiunto il numero legale in prima convocazione, (pari al cinquanta per cento più uno dei partecipanti, senza calcolare le frazioni), si procederà alla seconda convocazione della riunione, che sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

3) Ogni seduta viene aperta, con un culto introduttivo, (dal Presidente o da un altro componente designato dall'assemblea). Se la seduta si articola in più sessioni, ogni sessione si aprirà con una lettura biblica ed una preghiera per invocare la benedizione e la guida di Dio sui lavori in corso.

Commento

Le riunioni dei vari Consigli, pur dovendo rispettare determinate norme di carattere legale, non sono come “riunioni di consigli di amministrazione o di condominio”, e quindi devono avere un'impronta marcatamente spirituale non solo all'inizio di ogni sessione, ma anche durante le discussioni e l'esame delle varie questioni e problematiche – proprio come avvenne durante la già citata Conferenza di Gerusalemme – “*E' parso bene allo Spirito Santo ed a noi...*” (Atti 15:28).

ART. 6 LE DECISIONI

1) Si auspica che tutte le decisioni siano prese all'unanimità, che non può che essere ispirata dallo Spirito Santo e da Lui voluta. L'unanimità è segno di totale e indiscussa armonia, oltre che di unità nel mettere in pratica la Visione Apostolica.

2) Si dovrà però tener conto dell'autorità particolare esercitata secondo i ministeri specifici, in modo che davvero la Chiesa sia edificata sul fondamento degli Apostoli e Profeti (Efesini 2:20,21). Ne segue che bisogna impostare l'Ordine del Giorno in modo che gli Apostoli e Profeti abbiano agio di esercitare il loro specifico ministero di guide fondamentali nella Chiesa. Per cui si dovranno ben distinguere gli argomenti di pertinenza di tutto il Consiglio, sui quali verrà presa direttamente una decisione, da quelli che esigono una ratifica da parte degli Apostoli e dei Profeti, sui quali il Consiglio potrà avanzare solo delle proposte, e da quelli di stretta competenza di questi ministeri basilari, su cui il Consiglio esprimerà unicamente delle raccomandazioni.

3) Nel caso di Consiglio Distrettuale e Locale, per gli argomenti di stretta competenza apostolica e profetica, è necessario consultare il Collegio Apostolico e Profetico dell'Area .

4) Le votazioni avverranno per alzata di mano. Si terranno a scrutinio segreto solo quando si tratta di nominare o eleggere persone fisiche.

Commento

Avendo sempre come punto di riferimento la Conferenza di Gerusalemme (Atti 15), l'ideale è prendere decisioni all'unanimità e bisogna adoperarsi per questo, mettendo da parte pregiudizi o convinzioni personali, quando ovviamente non vi siano coinvolte dottrine fondamentali della fede o determinate questioni di carattere morale, su cui sono possibili varie posizioni, tutte degne di attente considerazioni. In altri termini, non sempre l'unanimità è possibile, proprio per rispettare la libertà di coscienza dei singoli membri del Consiglio. Tuttavia certe decisioni devono essere prese, e quindi certe delibere devono essere formulate. In tali casi, quando, appunto, l'unanimità, seduta stante, è impossibile, allora si deve ricorrere alla votazione e le decisioni saranno prese in base al parere della maggioranza, costituita almeno dalla metà dei partecipanti più uno. Si auspica, comunque, che le decisioni siano prese almeno a larga maggioranza. Chi non è d'accordo su qualche decisione presa e quindi sulla conseguente delibera del Consiglio, pur rimanendo della sua opinione, per correttezza cristiana e per non creare confusione nella Chiesa, si asterrà di esprimere pubblicamente il suo parere con parole o con scritti, pur non essendogli vietato di parlare in privato della questione controversa con altri servi di Dio, ma sempre con rispetto nei riguardi della decisione ufficiale presa in sede di Consiglio. D'altra parte, bisogna ammettere che le decisioni del Consiglio non sono infallibili, e quindi, pur avendo preso una decisione secondo la maggioranza, non si possono ignorare i pareri contrari del tutto o parzialmente contrari di alcuni servi di Dio, che godono di una certa autorità spirituale nella Chiesa. Pertanto la ricerca dell'unanimità deve proseguire, anche se qualche delibera è stata formulata, tenendo presente soprattutto Filippesi 3:15, "*Sia questo dunque il sentimento di quanti siano maturi; se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella*". La verità su determinate questioni "spinose" si raggiunge di solito gradualmente, fino ad arrivare ad una decisione unanime, che concilia le varie posizioni. Ricordiamoci che in tutto questo lo Spirito Santo è all'opera e se ci si apre spiritualmente alla Sua benefica influenza e guida, non si può che giungere a conclusioni certe, convincenti, secondo la volontà di Dio, che mai fa violenza alle coscienze dei Suoi servi. L'unità della Chiesa, l'edificazione dei suoi membri e la buona testimonianza in vista dell'evangelizzazione dei pagani devono essere i fattori da tener presenti in ogni discussione, che seriamente mira alla ricerca della verità.

ART. 7 PRESENZE AI CONSIGLI

1) L'assolvimento dei propri compiti è tenuto in grande considerazione nella Chiesa e, tra questi, la partecipazione ai Consigli non è da sottovalutare. E' quindi necessario che chi è assente comunichi i motivi che ne hanno impedito la partecipazione. Il Consiglio valuta tali giustificazioni, prendendone nota sul verbale. L'assenza di un componente di un Consiglio, ritenuta non giustificata per due volte consecutive, determina la sua esclusione dal Consiglio. L'eventuale riammissione può avvenire dietro domanda scritta dell'interessato e con l'approvazione del Consiglio.

2) Ogni Consiglio può invitare coloro che si ritiene utile ascoltare quali voci consultive e organizzare delle sessioni, aperte ad altri ministri, collaboratori e candidati al ministero per promuovere la condivisione di intenti a beneficio della Chiesa e l'unità del Corpo, così come leggiamo nella Parola di Dio.

Commento

Partecipare ai Consigli, da parte di chi ne ha diritto, significa prendere parte attiva alla vita della Chiesa, esercitando, anche così, il proprio ministero, qualunque esso sia, a favore di tutta la Chiesa, anche se si tratta di un Consiglio Distrettuale o Locale. Ciò che avviene in una parte del Corpo di Cristo, si ripercuote, direttamente o indirettamente, su tutta la Chiesa, almeno a livello nazionale (1 Corinzi 12:26).

Degna di nota è la possibilità di invitare a partecipare ai Consigli, o almeno a qualche sessione speciale, altri servi di Dio quali diaconi e diaconesse, credenti spiritualmente maturi e candidati al ministero, nonché credenti specializzati in qualche particolare branca del sapere, per affrontare questioni di interesse comune nella Chiesa e quindi per essere testimoni di Cristo sempre più validi in questo mondo di tenebre.

ART. 8

ORDINE NELLE DISCUSSIONI

1) Ogni questione all'esame di un Consiglio, deve essere presentata con la relazione introduttiva e la proposta di una delibera o la raccomandazione che sia esaminata dal Collegio degli Apostoli e Profeti, il tutto per iscritto. Al termine dell'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione, accordando la parola a tutti coloro che intervengono per la prima volta, secondo l'ordine dell'iscrizione a parlare. Verrà concessa la parola una seconda volta soltanto se il tempo stabilito per la discussione non è ancora scaduto. Il relatore ha diritto alla replica finale, al termine della quale il Presidente provvede ad accogliere la raccomandazione o a mettere ai voti la delibera e gli eventuali emendamenti proposti nel corso della discussione. Può intervenire, avendo la precedenza su tutti gli iscritti a parlare, chi domanda la parola perché chiamato in causa o per una mozione d'ordine.

Commento

Tutti i membri di un Consiglio hanno il diritto di proporre argomenti da discutere, che possano sfociare poi in opportune delibere. Naturalmente tali proposte sono vagliate prima dal Presidente ed eventualmente, in casi particolari, dall'Esecutivo Nazionale, se presentate al Consiglio Nazionale. Questo è un modo, come si accennava commentando l'articolo precedente, di partecipare e dare un contributo personale al buon andamento della vita della Chiesa.

Lo scopo di tali proposte deve essere quindi sempre "l'utile comune", supponendo che siano dettate dallo Spirito e non da interessi personali (1 Corinzi 12:7). Se è così, la discussione sarà serena, senza alcuna animosità, perché lo scopo di tutti è la conoscenza della verità e di come poi comportarsi per onorare tale verità.

ART. 9 PRUDENZA E RISERVATEZZA

1) Affinché i lavori dei Consigli si svolgano con la massima discrezione e riservatezza possibili, specialmente quando si trattano argomenti che riguardano singoli individui o determinate comunità, è vietato riferire ad altri, al di fuori dei Consigli, ciò che si ritiene debba rimanere segreto. Spetta dunque ad ogni singolo Consiglio decidere ciò che possa essere tranquillamente divulgato tra le comunità, magari pubblicando la notizia su "L'Araldo Apostolico", e ciò che debba rimanere segreto, per evitare illazioni e pettegolezzi, purtroppo sempre possibili. Tale divieto si estende, per lo stesso motivo, anche alle posizioni prese dai membri del Consiglio sulle questioni dibattute, che, appunto, non devono per nessun motivo trapelare al di fuori dei Consigli.

Commento

La Chiesa Apostolica, ovviamente, non è una loggia massonica e quindi, ciò che avviene nei Consigli per quanto riguarda decisioni e delibere per il bene comune, deve essere noto a tutti i membri della chiesa. Vi possono essere, però, questioni che riguardano singoli credenti o determinate Comunità, questioni a volte delicate e complesse, che meritano trattamenti speciali. In tali casi la riservatezza è d'obbligo per evitare, come si dice nell'articolo stesso, indebite illazioni e pettegolezzi, che possono ancor più complicare le cose. Inoltre, sempre deve essere salvaguardato il buon nome dei credenti, specialmente di ministri, anche se hanno sbagliato.

ART. 10

RIVELAZIONI DURANTE I CONSIGLI

1) Ci si aspetta che nel corso della normale vita di Chiesa e durante i Consigli avvengano le rivelazioni di Cristo in merito al governo, mediante i Suoi Apostoli e Profeti, così come insegna la Scrittura. In tal caso il ministro che Egli adopera chiede che gli sia data immediatamente la parola e dichiara, in maniera esplicita, che sta parlando per ispirazione del Signore. Poi può partecipare all'eventuale conversazione che ne segue, ma è preferibile che si astenga dal partecipare alle decisioni che il Consiglio potrebbe prendere in base alla profezia.

2) La rivelazione profetica viene sottoposta quanto prima al giudizio degli Apostoli e Profeti presenti. Pertanto nessun Apostolo o Profeta può proferire rivelazioni su questioni riguardanti il governo della Chiesa, se non è presente chi può giudicare della validità o meno della rivelazione, ma deve attendere che vi siano le circostanze opportune.

3) Nel caso che la rivelazione abbia conseguenze per quanto riguarda il governo della Chiesa, quali la chiamata ad uno dei cinque ministeri, trasferimenti o altro di uguale importanza, deve essere sottoposta al giudizio del Collegio degli Apostoli.

Commento

Già nell'introduzione si è parlato del Profeta e del suo ministero specifico; quest'articolo, in sé stesso già abbastanza chiaro, si rifà al principio biblico che troviamo in 1 Corinzi 14:32-33, *“Gli spiriti dei Profeti sono sottoposti ai Profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace”*. Nel v. 29 leggiamo anche che *“i Profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino”*. Chi sono questi “altri”? Tutta l'assemblea o solo i Profeti? Molto probabilmente – è il minimo che si possa dire – ci si riferisce agli altri Profeti, in base, appunto, ai versetti 32 e 33. Qui però non sembra che si faccia una chiara distinzione tra il **“dono di profezia”** ed il **“ministero profetico”**. – evidentemente l'Apostolo parlava in generale e non ritenne opportuno fare qui una netta distinzione. D'altra parte, a partire dal famoso Efesini 4:11, e per mezzo di altri passi, come, ad esempio, Atti 13:1 – *“Nella chiesa che era in Antiochia c'erano Profeti e Dottori”* – deduciamo tale distinzione. Il ministero profetico, in particolare, è un compito stabile ad ampio raggio, comprendente anche le chiamate divine al ministero, mentre il dono di profezia può essere dato ad ogni credente indistintamente, anche per una sola volta nella sua vita. Può essere che a questo si riferisca il v. 26, sempre di 1 Corinzi 14 – *“Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione”*.

Nei Consigli, dunque, si può anche manifestare il dono di profezia da parte di coloro che esercitano ministeri quali il Pastorato o il Dottorato; tuttavia la profezia di cui si parla in questo articolo, si riferisce esclusivamente ai ministeri apostolico e profetico. Naturalmente, a maggior ragione, la manifestazione di un dono carismatico esige il controllo soprattutto degli Apostoli e Profeti presenti.

Ma perché questo controllo? Perché non troviamo nella Parola di Dio che Egli abbia concesso il dono dell'infallibilità ai Suoi servi, nemmeno agli Apostoli e Profeti. Perfino nel caso delle profezie dell'Antico Testamento, noi vi crediamo soprattutto perché avallate da Gesù – oltre al fatto che, come figli di Dio, nati di uovo, percepiamo, per fede, la loro validità spirituale. Sulla scia dell'insegnamento di Gesù, gli Apostoli della prima ora, nei loro scritti, hanno applicato quelle profezie all'opera redentrice di Cristo, dimostrando che esse si sono in gran parte già realizzate, mentre altre si realizzeranno alla fine dei tempi. Perciò Pietro poteva scrivere che *“nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale, infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo”*(2 Pietro 1:20,21). Oggi però è sempre possibile che l'Apostolo o il Profeta, come anche chiunque abbia il dono di profezia, parli in base ad una “interpretazione personale”, manifestando pensieri propri, pensando che siano ispirati da Dio- naturalmente qui si suppone la buona fede degli interessati. L'abbaglio è, lo ripetiamo, sempre possibile, anche perché il “canale” apostolico o profetico che sia può non essere del tutto sgombro da pregiudizi ed interessi personali o da simpatie personali.

Insomma, in ogni caso, il controllo da parte degli altri servi di Dio è d'obbligo, e chi viene corretto, deve accettare la correzione con umiltà, pensando anche che se si è sbagliati una volta, non per questo la validità del proprio ministero viene minata – e lo stesso devono pensare i suoi colleghi nel ministero.

D'altra parte, bisogna assolutamente evitare le cosiddette “profezie pilotate”, nel senso che sia gli Apostoli che i Profeti non devono essere influenzati o condizionati dagli altri ministri o da altri membri di Chiesa, dai loro pareri, dai loro ragionamenti, per quanto....ragionevoli possano essere. No, gli Apostoli ed i Profeti devono essere – lo sottolineiamo ancora – “canali” del tutto liberi per dare le rivelazioni divine.

ART. 11
I VERBALI DEI CONSIGLI

1) Il verbale di ogni seduta di Consiglio, redatto dal verbalista nominato dal Consiglio stesso, viene inviato quanto prima a tutti i membri del Consiglio.

Commento _____

Il verbale è un documento ufficiale che “fa testo”. Naturalmente deve essere ben esaminato dai membri del Consiglio, in modo che rispecchi perfettamente le questioni trattate, le decisioni prese, con le eventuali delibere. Questo significa che il verbale deve essere corretto, se necessario, e quindi approvato dal Consiglio.

ART. 12 IL CONSIGLIO NAZIONALE

1) Il Consiglio Nazionale è l'istituzione fondamentale della Chiesa Apostolica in Italia per la presenza dei cinque ministeri che Cristo ha donato alla Chiesa. E' l'organo direttivo e deliberante per eccellenza, che ha il potere di emettere proprie delibere, o di annullare o modificare le delibere di qualsiasi altro Consiglio, Commissione o Esecutivo dell'Opera. E' articolato in due sessioni, la prima in primavera, comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno per la necessaria approvazione del bilancio, la seconda sessione in autunno.

2) I membri del Consiglio Nazionale sono gli Apostoli, i Profeti, i Pastori, i Dottori e tre Evangelisti nominati dal Consiglio stesso, quali rappresentanti del Corpo Evangelistico, tutti in piena attività nell'Opera.

3) Il Consiglio Nazionale ha il compito di amministrare la Chiesa, valutare l'operato dell'Esecutivo, decidere per quanto riguarda gli incarichi e le regole, definire le linee teologico-dottrinali e le eventuali iniziative per gli sviluppi dell'Opera in Italia.

4) Al termine dell'incontro, il Collegio degli Apostoli designerà i Profeti con i quali si consiglierà per quanto riguarda la ratifica delle decisioni prese e la trattazione di quegli argomenti di stretta pertinenza degli Apostoli con l'assistenza del ministero profetico.

Commento

Possiamo dire che con quest'articolo 12 siamo nel cuore della Costituzione. Difatti si tratta dell'istituzione fondamentale a cui, in un modo o in un altro, fanno capo tutte le altre istituzioni della Chiesa e tutti gli aspetti della sua funzione quale movimento fondamentalmente missionario, ma anche promotore della Visione Apostolica in Italia.

Volendo fare un paragone con le istituzioni politiche vigenti in Europa, si può facilmente notare che ci troviamo di fronte ad una teocrazia "illuminata", nel senso che non sà di dittatura, senza però dare adito a nessun tipo di anarchia. Non si può certamente parlare di democrazia, nel senso corrente del termine, poiché, a differenza di altre realtà evangeliche, i ministri che compongono il Consiglio Nazionale non vengono eletti dal popolo cristiano, ma da Dio, che manifesta la Sua elezione di determinati credenti ad esercitare specifici ministeri, mediante gli Apostoli ed i Profeti. Così avveniva nella Chiesa del primo secolo, dove non si parla mai di "votazioni" da parte delle comunità per eleggere i propri ministri. E se c'erano dei candidati indicati dal popolo, erano gli Apostoli che, tra questi, designavano gli eletti, secondo l'ispirazione ricevuta da Dio.

Possiamo dunque affermare che dai dati biblici a nostra disposizione, deduciamo che ogni ministro è chiamato da Dio o mediante gli Apostoli o mediante il ministero profetico. In Atti 6 vediamo, ad esempio, che gli Apostoli eleggono i Sette assistenti, presentati loro dal popolo cristiano – o, meglio, riconoscono ufficialmente che quei Sette erano stati chiamati da Dio ad esercitare una funzione diaconale. Anche in Atti 14:23 vediamo che gli Apostoli Paolo e Barnaba eleggono Anziani per ogni chiesa, sebbene si possa supporre che eleggessero dei candidati indicati dalle comunità cristiane. Nella prima Lettera a Timoteo, poi, l'Apostolo Paolo per due volte fa riferimento a profezie riguardanti il ministero di Timoteo: "Io ti affido questo incarico, o figliuol mio Timoteo, in armonia con le profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo" (1:18); "Non trascurare il dono che è in te, il quale ti fu dato per profezia quando ti furono imposte le mani dal collegio degli Anziani" – **presbyterion**, cioè **Presbiterio** – l'insieme dei ministri ordinati (1 Timoteo 4:14). A tale circostanza si riferisce 2 Timoteo 1:6, "Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani". Molto probabilmente questi passi si riferiscono all'ordinazione di Timoteo, che, dopo essere stato chiamato profeticamente a servire il Signore in maniera particolare, ebbe il riconoscimento ufficiale dalla Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mani da parte dell'Apostolo Paolo e del Presbiterio.

Ad un'ordinazione al ministero sembra riferirsi anche 1 Timoteo 5:22, "Non imporre con precipitazione le mani ad alcuno, e non partecipare ai peccati altrui; conservati puro". Timoteo, inviato ad Efeso dall'Apostolo Paolo con precise direttive, non deve riconoscere ufficialmente il ministero di qualcuno con leggerezza, senza essere sicuro che l'ordinando sia stato veramente chiamato da Dio, al fine di non essere complice degli errori che un falso ministro possa commettere.

Sia detto per inciso che Timoteo esercitò in Efeso il ministero apostolico, sebbene in dipendenza dell'Apostolo Paolo. Questo lo si può affermare tenendo conto di 1 Tessalonicesi 2:1, dove leggiamo, con riferimento a Paolo, Silvano e Timoteo, appunto, quali intestatari della Lettera: "Non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene come Apostoli di Cristo, avessimo potuto far valere la nostra autorità". Quindi, da questo, deduciamo che anche Timoteo era un Apostolo.

Tornando direttamente al nostro argomento, indubbiamente bisogna tener conto anche del pensiero e delle percezioni dei membri di Chiesa, specialmente di quelli spiritualmente più maturi, per procedere al riconoscimento ufficiale o "ordinazione" dei ministri. Ma, in ultima analisi, devono essere gli Apostoli a prendere la decisione finale e procedere all'ordinazione, e questo per garantire la validità di tale riconoscimento sia nei confronti degli ordinati che nei confronti delle comunità stesse.

Ora, a parte l'interpretazione di questo o di quel passo, è innegabile che i ministri non sono eletti né dalla Chiesa, né dagli Apostoli stessi, che si limitano a riconoscere la chiamata divina, grazie al carisma proprio del loro ministero. Si può perciò parlare di una "rivelazione apostolica" e di una "rivelazione profetica", che evidentemente

non possono essere in contrasto tra loro, essendo unica la fonte dell'ispirazione. Dio può usare ora l'una ora l'altra, oppure ambedue, come ritiene meglio, e non solo nel caso di chiamate al ministero.

Il Consiglio Nazionale dunque, formato da ministri ordinati, in quanto riconosciuti quali chiamati da Dio grazie, appunto, ad una "rivelazione apostolica" o da una "rivelazione profetica", è legittimato a governare la Chiesa, pur rispettando le varie competenze, ed in particolar modo le competenze degli Apostoli e Profeti, soprattutto per quanto riguarda le ordinazioni al ministero ed il conferimento di incarichi speciali. Naturalmente questo si riferisce al Collegio degli Apostoli, che non costituisce affatto una "oligarchia" o "governo di pochi", poiché deve sempre agire in armonia con tutto il Consiglio Nazionale, evitando ogni forma di attrito o conflitto che sarebbe quanto mai deleterio per l'intera Opera.

ART. 13

IL PRESIDENTE DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

1) Il Presidente dell'Esecutivo Nazionale è il rappresentante ufficiale della Chiesa Apostolica in Italia presso ogni autorità, civile, politica e religiosa, in Italia ed all'estero e ne sottoscrive tutti i documenti ufficiali. Rappresenta l'unità della Chiesa Apostolica in Italia, cura la comunione tra le varie parti dell'Opera con relative visite, adoperandosi al mantenimento delle fraterne relazioni. Per l'incarico è componente di ogni Commissione o Consiglio della Chiesa Apostolica in Italia.

2) Presiede la "Fondazione Apostolica", ente patrimoniale della Chiesa Apostolica, dirige gli uffici del Centro Nazionale ed ha sotto la sua diretta dipendenza il Segretario Amministrativo ed eventuali altri impiegati del Centro Nazionale, provvede alle convocazioni del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo e ad ogni attività di tipo nazionale, quali seminari, ritiri, ecc., controllando che tutta la documentazione pervenga ai membri nel tempo previsto. Gestisce tutte le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano l'Opera quali le autorizzazioni ministeriali, l'Ente Patrimoniale, raccolta dei dati statistici, firma la relativa corrispondenza e circolari, cura il buon andamento di tutta la struttura della Chiesa Apostolica.

ART. 14

INCARICHI NAZIONALI

1) Tutti gli incarichi a livello nazionale, affidati a membri della Chiesa per assolvere sempre meglio i propri compiti relativi all'edificazione spirituale dei credenti e all'evangelizzazione, sono conferiti dal Consiglio Nazionale al Collegio degli Apostoli, che deve tener conto delle raccomandazioni a riguardo da parte dello stesso Consiglio Nazionale.

2) Il Consiglio Nazionale, dunque, nomina un Apostolo Presidente, che presiede anche l'Esecutivo Nazionale, un Apostolo Vicepresidente, ed altri tre Apostoli quali membri dell'Esecutivo, tenendo conto delle loro dislocazioni nelle varie zone della nazione, in modo da rappresentare, in un certo senso, il maggior numero di credenti; gli Apostoli che presiedono gli incontri di Apostoli e Profeti in una determinata Area, il Presidente della Commissione per le Finanze e due altri fratelli, competenti in materia, quali consiglieri. Nomina i responsabili dei vari Distretti, il Direttore del Centro Studi Teologici, la Segretaria Nazionale del Movimento Femminile, il Segretario Nazionale del Movimento Giovanile, il Segretario Nazionale delle Scuole Domenicali, il Direttore dell'Araldo Apostolico, (organo ufficiale della Chiesa), e della Casa Editrice "Ricchezze di Grazia", il Collegio dei Revisori dei Conti come dall'articolo 15 dello Statuto della Fondazione Apostolica. Tutti questi mandati hanno la durata di 4 anni.

ART. 15

L' ESECUTIVO NAZIONALE

1) L'esecutivo Nazionale è composto dal Presidente del Consiglio Nazionale che ne presiede le riunioni, dal Vicepresidente e dai tre membri nominati. Partecipano alle riunioni due Profeti nominati dall'Esecutivo stesso.

ART. 16

PREROGATIVE DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

1) L'Esecutivo Nazionale esegue le delibere del Consiglio Nazionale curandone l'adempimento nelle varie parti dell'Opera con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art. 2. Controlla che i vari Consigli si attengano alle loro specifiche attribuzioni. Controlla l'andamento generale dell'Opera, attraverso i contatti con i Consigli Distrettuali. Decide su questioni di ordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio Nazionale, e su questioni straordinarie e, o urgenti, prendendo i provvedimenti necessari in via provvisoria, informando il Collegio degli Apostoli e Profeti e se l'importanza della decisione lo richiede, tutto il Consiglio Nazionale. Nello svolgimento

delle sue competenze si serve del parere consultivo di Commissioni, sia permanenti che nominate dallo stesso in via provvisoria, che possono essere convocate per una riunione congiunta con l'Esecutivo.

2) Predisporre l'Ordine del Giorno per le sedute del Consiglio Nazionale su proposte proprie, sulla base di quanto emerge dai verbali dei Consigli Distrettuali, su proposta delle Commissioni, su proposta dei componenti del Consiglio Nazionale stesso, su istanza di quei ministri o credenti che non ritengono di aver ricevuto la giusta considerazione da parte di altri Consigli. E' facoltà dell'Esecutivo rinviare l'argomento proposto all'esame di Commissioni o altri Consigli perché venga integrato con motivato parere o scartarlo se già è stato risolto nelle Sedi Competenti.

3) Coordina tutte le manifestazioni pubbliche a carattere nazionale.

Commento

Esaminiamo insieme gli **articoli 13,14,15,16** data la stretta connessione tra di loro.

Come si evince da questi articoli – e, del resto, da tutta questa Costituzione – il Presidente della Chiesa Apostolica ha poteri limitati e quindi non è affatto un “Papa”. Ha certamente un ruolo importante in quanto garante dell'unità anche formale della Chiesa, badando a che tutti gli aspetti delle complesse attività ecclesiali siano improntati ad una effettiva armonia cristiana, come si addice al Corpo di Cristo. Inoltre, rappresenta la Chiesa Apostolica dinanzi allo Stato Italiano e firma tutti i documenti ufficiali che riguardano i rapporti tra Chiesa e Stato. Si potrebbe paragonarlo ad un direttore d'orchestra, che però non ha potere di cambiare i membri dell'orchestra, né di decidere autonomamente che musica suonare.

Il Presidente del Consiglio, che, dunque, non può nemmeno essere paragonato al Presidente del Consiglio dei Ministri, appunto per i suoi poteri limitati, è anche – e, direi, logicamente – Presidente dell'Esecutivo Nazionale.

Tale esecutivo, oltre a far sì che le delibere del Consiglio Nazionale siano osservate, è anche un organo di pronto intervento, quando alcune decisioni immediate devono essere prese, ed è impossibile convocare il Consiglio Nazionale. L'Esecutivo, dunque, agisce come meglio crede, per poi rendere conto del proprio operato al Consiglio Nazionale. L'Esecutivo, quindi, non può legiferare, né prendere iniziative che sono proprie del Consiglio Nazionale, a meno che non sia lo stesso Consiglio Nazionale ad affidare all'Esecutivo determinati compiti, con la facoltà di prendere anche le opportune decisioni, quando è necessario.

Ora, affinché gli articoli dal 12 al 16 funzionino “*per l'edificazione spirituale della Chiesa*” – “*per il perfezionamento dei santi*” - è assolutamente necessario, da una parte, che nessun organo della struttura della Chiesa, come anche ogni singolo servo di Dio in essa coinvolto, non travalichi le proprie competenze, arrogandosi poteri che non ha in base, appunto, alla Costituzione, che riflette chiari principi biblici. D'altra parte, ogni tipo di autorità deve essere esercitato con umiltà, senza trionfalismi, magari anche ammettendo di aver sbagliato, se questo è purtroppo avvenuto. Insomma, non bisogna far nulla per spirito di parte o spirito corporativo (1 Timoteo 5:21), ma bisogna tener sempre presente il bene comune. Nessun tipo di “campanilismo” deve manifestarsi nella Chiesa, pur prendendosi cura delle chiese locali, dei Distretti e delle Aree, senza però mai perdere di vista la Chiesa almeno a livello nazionale. Bisogna bandire ogni tendenza a difendere o a espandere diritti o interessi particolari, con una visione stretta e ristretta che non si cura dell'interesse generale.

ART. 17

LE COMMISSIONI PER I MINISTERI

1) Le Commissioni per i ministeri sono organi consultivi e di controllo che hanno il compito di valutare la situazione spirituale dei vari Ministri in attività nell'Opera attraverso informazioni che richiedono ai Distretti o contatti diretti e visite nelle Comunità, di proprio iniziativa o su richiesta del Consiglio Nazionale, del Collegio degli Apostoli e profeti, o dell'Esecutivo Nazionale e a quest'ultimo forniscono le relazioni. Sono costituite in ogni area dagli Apostoli e dai Profeti operanti nella stessa.

2) Corredano del parere, che è obbligatorio, le proposte di ordinazioni ai Ministri di Apostolo, Profeta, Evangelista, Pastore e Dottore e le proposte di dislocazione e trasferimento dei Ministri. Assistono quei fratelli in cui si manifestino disponibilità e caratteristiche spirituali che lasciano supporre che siano stati prescelti da Dio per esercitare qualche ministero.

Commento

Le Commissioni dei Ministri, costituite nelle varie Aree del territorio nazionale, sono organi che hanno a che fare con i ministri ordinati e con gli ordinandi al ministero. Non decidono nulla, ma forniscono solo informazioni al Consiglio Nazionale e particolarmente al Collegio degli Apostoli e Profeti, che hanno l'ultima parola quanto a ordinazioni al ministero.

L'esistenza di tali Commissioni non è contraria alla chiamata divina al ministero mediante rivelazione apostolica o profetica. Difatti dopo la chiamata al ministero si deve procedere all'ordinazione ufficiale e questa, ad esempio, può essere posticipata, se si pensa che l'ordinando non sia ancora spiritualmente maturo per esercitare il ministero a cui è stato chiamato o che problemi familiari o altri impedimenti potrebbero essere seri ostacoli ad un esercizio sereno e responsabile del suo ministero. Inoltre c'è l'assoluta necessità di possedere almeno una buona istruzione biblica di base, senza la quale non è possibile esercitare un qualsiasi ministero come si deve. Ciò è richiesto, ovviamente, soprattutto ai chiamati al Dottorato e al ministero evangelistico. Prima che tale preparazione di base, ottenuta, ad esempio, seguendo i Corsi Biblici per Corrispondenza presso il Centro Studi Teologici, non è opportuno fare esercitare un ministero. In ogni caso è il Consiglio Nazionale che decide, avendo, anche in questo, gli Apostoli l'ultima parola. Si ritornerà, comunque sull'argomento commentando l'articolo 32.

ART. 18

LA COMMISSIONE PER LA FINANZA

1) La commissione per la Finanza è un organo consultivo e di controllo, che ha il compito di valutare l'andamento finanziario generale dell'Opera, fornendo un parere dettagliato sul bilancio annuale, proponendo un bilancio di previsione, effettuando controlli ed ispezioni in qualsiasi amministrazione sia essa locale che nazionale, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Nazionale, del Collegio degli Apostoli e Profeti, o dell'Esecutivo Nazionale e a quest'ultimo fornisce le relazioni.

2) Correda del parere, che è obbligatorio, tutte le proposte aventi contenuti economici, anche nel caso di apertura di nuovi campi, assunzione di pastori a tempo pieno ed in particolare per la costruzione, acquisto e locazione di immobili; apertura di mutui, prestiti e assunzioni di obbligazioni in genere; adeguamenti di stipendi, contributi, spese e previdenze dei dipendenti della Chiesa Apostolica in servizio o in emeritazione.

Commento

L'uso del denaro è indispensabile anche per coloro che si dedicano ad attività spirituali – perfino Gesù ed i Dodici avevano una “borsa” comune, gestita da Giuda (Giovanni 12:6), anche se, purtroppo, disonestamente. Ma non solo la Commissione per la Finanza, ma tutti, specialmente i ministri della Chiesa, devono vigilare affinché il denaro non diventi un idolo, un continuo punto di riferimento, una specie di ossessione, come se avendo molto danaro si potessero risolvere tanti problemi. Solo se il denaro è considerato un semplice mezzo e non un fine, si fa davvero la volontà di Dio, tenendo sempre ben presente che *“l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori”* (1 Timoteo 6:10).

Pertanto l'uso del danaro secondo la volontà di Dio è un atto spirituale, in quanto è solo per fini spirituali. Come un atto spirituale è dare decime e offerte per le varie esigenze della Chiesa. A tale proposito, leggiamo nella 2 Corinzi 8:3-5, in riferimento alla colletta per credenti della Giudea in difficoltà e alle partecipazioni delle chiese della Macedonia a tale colletta: *“Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concesso alle chiese di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Infatti, ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri, secondo i loro mezzi, anzi, oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. E non soltanto hanno contribuito come speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi, per la volontà di Dio”*. Questo passo da una parte mette in rilievo che si dà veramente alla Chiesa, secondo la volontà di Dio, solo se si è consacrati al Signore, e dall'altra che la Chiesa non è un'azienda commerciale, ma tutto, anche i conti, deve essere improntato ad una genuina spiritualità cristiana. Bisogna agire come “ragionieri esperti”, ma soprattutto come “ragionieri esperti cristiani”, e quindi spirituali, che confidano nella Provvidenza di Dio. Se non si esercita continuamente la propria fede nel Signore della Chiesa, Provvidente ed Onnipotente, ci si merita l'accusa rivolta alla chiesa di Laodicea: *“Tu dici: ‘Sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente!’ . Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo”* (Apocalisse 3:17).

Anche il modo di discutere di finanza, sia nella Commissione che nei Consigli, non sia come quello delle riunioni dei consigli di amministrazione o di condominio, ma si percepisca chiaramente che quelli che parlano sono servi di Dio, a Lui consacrati, e che quindi mirano solo all'utile spirituale delle Comunità, ad offrire una vita decorosa ai Servi a pieno tempo e all'evangelizzazione dei miscredenti.

ART. 19 I DISTRETTI

1) Per consentire un'organica comunione della Chiesa Apostolica sul territorio nazionale, si ritiene necessaria la suddivisione in Distretti, ognuno dei quali formato da un certo numero di Comunità locali in collegamento tra di loro per motivi soprattutto geografici.

2) Il Consiglio Nazionale determina i Distretti, le Comunità ed i Centri di Evangelizzazione che ne fanno parte e le loro aree di competenza.

Commento

Questa necessaria suddivisione in Distretti non deve minare l'unità della Chiesa in Italia. La Chiesa Apostolica, infatti, non è nemmeno un'associazione di chiese indipendenti, né di Distretti, ma è un'unità ben compatta, secondo il modello biblico, anche se articolata. Bisogna dunque evitare ogni tendenza "centrista", come ogni tendenza "centrifuga". Di nuovo è sempre il corpo umano che deve essere preso in considerazione, in quanto è uno e nello stesso tempo è costituito da varie membra, ben armonizzate tra loro. Così sia della Chiesa Apostolica in Italia! Bando, quindi, ad ogni forma di campanilismo, ma si deve essere sempre pronti a dare una mano ai propri fratelli in difficoltà, i cui problemi sono un po' i problemi di tutti. Ci sembra che questo concetto sia chiaro, anche perché viene ribadito commentando altri articoli.

ART. 20

IL CONSIGLIO DISTRETTUALE

1) Il Consiglio Distrettuale è presieduto dal responsabile nominato dal Consiglio Nazionale ed è composto dagli Apostoli, Profeti, Evangelisti, Pastori, Dottori e dagli Anziani, responsabili di Comunità Locali, del relativo Distretto.

2) Il Consiglio si riunisce, se possibile, almeno una volta ogni due mesi. Il verbale viene inviato anche all'Esecutivo.

ART. 21

PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE

1) Il Consiglio Distrettuale esamina l'andamento generale del Distretto in base alle relazioni dei responsabili locali ed ai verbali dei Consigli Locali, controllando che tutto si svolga in armonia con la Sacra Scrittura, con la Confessione di Fede, con la Costituzione e con le decisioni del Consiglio Nazionale.

2) Decide, in accordo con l'Esecutivo, circa l'apertura di nuove Comunità Locali, Centri di Evangelizzazione o la loro chiusura. Nomina i responsabili delle Comunità Locali e dei Centri di Evangelizzazione, il responsabile per l'evangelizzazione, i segretari distrettuali del Movimento Femminile, di quello Giovanile e delle Scuole Domenicali.

3) Comunica all'Esecutivo tutte le chiamate al ministero di Apostolo, Profeta, Evangelista, Pastore e Dottore per l'esame delle stesse: per quelle di Anziano e Diacono, dopo accurato esame provvede alle eventuali ordinazioni. Per quanto riguarda le decisioni attenenti al governo, gli Apostoli e Profeti presenti si dovranno consultare con gli Apostoli ed i Profeti dell'Area, che provvederà alla ratifica delle decisioni.

4) Promuove lo sviluppo spirituale, morale, sociale e materiale delle Chiese Locali, dei Centri di Evangelizzazione e delle opere del Distretto. Incoraggia la collaborazione tra le Comunità Locali.

5) Controlla l'andamento finanziario del Distretto.

Commento

Questi due articoli sono abbastanza chiari e non c'è quindi bisogno di un particolare commento a riguardo. Possiamo però sottolineare che l'esistenza di Distretti, con i propri governi locali, mette ancor più in rilievo che la Chiesa Apostolica in Italia non è affatto una struttura verticistica, ma tiene conto delle caratteristiche regionali, che se in armonia con il resto del Corpo, arricchiscono la vita stessa dei credenti residenti nei vari Distretti.

L'importante è, come già si è messo in risalto commentando altri articoli, che non si persegua una "politica" centrifuga, separatista, tendente a minare l'unità della Chiesa. D'altra parte, le questioni che possono essere risolte a livello distrettuale non devono essere portate dinanzi al Consiglio Nazionale, a cui si ricorrerà solo quando è impossibile, appunto, affrontare certi casi a livello distrettuale. In tal caso, interviene l'Esecutivo, che agisce tenendo ben conto delle concrete situazioni locali e non in base ad astratti principi avulsi dalla realtà.

ART. 22

LA CHIESA LOCALE

1) La Chiesa Locale è costituita da un gruppo di credenti, battezzati in acqua per immersione ed in comunione con la Chiesa Apostolica, che si riuniscono regolarmente in un locale aperto al pubblico, sotto la direzione e guida di un Consiglio Locale, presieduto da un ministro responsabile, e che hanno pubblicamente accettato la confessione di fede e dichiarato di voler prendere parte attiva nella vita della Comunità, tramite la “mano di associazione”.

ART. 23

IL CONSIGLIO LOCALE

1) Il Consiglio Locale è presieduto dal responsabile locale ed è composto da tutti i ministri operanti nella Comunità Locale, e dagli Apostoli e Profeti del Distretto.

2) Il Consiglio si riunisce, se possibile, almeno una volta al mese. Il verbale viene inviato anche al Consiglio Distrettuale.

ART. 24

PREROGATIVE DEL CONSIGLIO LOCALE

1) Il Consiglio Locale stabilisce la periodicità settimanale delle riunioni, il piano per le predicazioni e comunque tutto ciò che necessita per il buon andamento delle riunioni stesse.

2) Vigila attentamente sui credenti, incoraggiando una vita santa conforme alla Parola di Dio e dedicata al servizio del Suo Corpo che è la Chiesa. Provvede alla preparazione dei nuovi convertiti in vista del Battesimo in acqua.

3) Nomina i responsabili per le varie attività della Comunità.

4) Provvede alla manutenzione dei locali di culto ed eventuali altri annessi, tanto quelli di proprietà della Chiesa Apostolica, quanto quelli in locazione. Cura il buon ordine dell'archivio che deve contenere l'elenco dei credenti, i libri e documenti contabili, i verbali delle sedute del Consiglio Locale, la corrispondenza e l'inventario dei beni mobili.

Il tutto in accordo con il Consiglio Distrettuale, per usufruire nel modo migliore di tutti i doni che Cristo ha donato alla Chiesa e segnatamente al Distretto.

Commento

Anche questi tre articoli riguardanti le Comunità locale sono abbastanza chiari. Qui si vuole soltanto sottolineare che è assolutamente necessario conoscere bene i membri effettivi della Comunità, senza ambiguità di sorta, ben distinguendoli dai bambini, dagli adolescenti e giovani non ancora battezzati in acqua ed ancor più dai cosiddetti simpatizzanti. Ne segue che non essendo la Chiesa Locale un “porto di mare”, come si suol dire, i membri del Consiglio Locale devono vigilare attentamente, affinché non si infiltrino nella Comunità elementi non animati da rette intenzioni, ma per altri ignobili motivi. Questo è, del resto, il senso del termine greco **episkopos**, che designa ogni responsabile della Chiesa, che, come dice, appunto, il termine, deve “**guardare al di sopra**”, cioè sorvegliare, sovrintendere, controllare, in modo che la situazione locale sia sempre tenuta sotto controllo.

Infine, ci sembra opportuno sottolineare come, in questa Costituzione, il tutto è strutturato in modo che vi sia armonia tra le realtà locali, distrettuali e nazionali, un coordinamento che, pur rispettando, appunto, le realtà locali e distrettuali, fa in modo che ovunque si percepisca, chiaramente, l'unità della Chiesa, e quindi tutto avvenga “*con ordine e decoro*” (1 Corinzi 14:40).

ART. 25

IL CENTRO DI EVANGELIZZAZIONE

1) Il Centro di Evangelizzazione è costituito da un gruppo di credenti e, o simpatizzanti, che si riuniscono regolarmente sotto la cura di un ministro responsabile, nominato dal Consiglio Distrettuale, in un locale aperto al pubblico o in una casa privata.

2) Il Centro di Evangelizzazione è una Comunità in via di costituzione ed è generalmente collegata ad una Chiesa Locale la quale fornisce tutta l'assistenza spirituale necessaria mediante il proprio presbiterio.

Commento

Questo articolo è molto chiaro. Si può comunque precisare che un Centro di Evangelizzazione può essere gestito anche da un Evangelista qualificato, che però deve agire sempre sotto la guida del Presbiterio della Chiesa Locale, da cui il Centro di Evangelizzazione dipende. Naturalmente, quando si verificheranno le condizioni necessarie, un Centro di Evangelizzazione può diventare una Chiesa Locale a tutti gli effetti. In tal caso, ovviamente, sarà il Consiglio Distrettuale a decidere a riguardo.

La cura di un Centro di Evangelizzazione da parte del Presbiterio della Chiesa Locale da cui dipende, deve essere costante ed il Centro non deve essere mai affidato a chi non è un ministro ordinato della Chiesa Apostolica. Bisogna evitare qualsiasi "tappabuchi", per quanto intelligente possa essere, perché questo potrebbe minare l'esistenza stessa del Centro, che necessita sempre di un ministero ufficiale e qualificato, con la garanzia di una chiara chiamata divina, e quindi di un carisma, senza del quale il Centro non può avere l'impronta spirituale necessaria per il suo progresso dottrinale e morale fino a diventare una Comunità Locale di tutto rispetto.

ART. 26

IL MOVIMENTO NAZIONALE FEMMINILE

1) E' costituito il Movimento Nazionale Femminile allo scopo di favorire la comunione delle sorelle della Chiesa Apostolica a livello nazionale e per svolgere tra le stesse attività spirituali, morali, sociali per promuovere un loro crescente impegno nell'Opera a tutti i livelli.

2) Il Movimento è composto da tutte le sorelle che volontariamente partecipano alle attività nazionali ed è diretto dalla Segretaria Nazionale, nominata dal Consiglio Nazionale, nonché dal Consiglio composto dalle Segretarie Distrettuali.

3) Il Consiglio del Movimento nomina la Tesoriera che resta in carica per due anni. Il Movimento si finanzia con offerte volontarie e con le rimanenze attive delle varie attività.

4) Il Movimento organizza seminari, convegni, incontri e ritiri con l'assistenza e l'approvazione dell'Esecutivo.

Commento

Lo scopo di questo Movimento è potenziare l'indispensabile elemento femminile nella Chiesa. Sempre più preparate spiritualmente, dottrinalmente e culturalmente, le donne della Chiesa non possono essere sottovalutate e tenute da parte, né relegate a ruoli del tutto marginali nelle attività della Chiesa. Ormai non poche di esse hanno conseguito almeno il Diploma di grado ordinario in Teologia Biblica, ed alcune anche il Diploma di Grado Superiore, sempre in Teologia Biblica, e quindi possono essere utilizzate nell'insegnamento a vari livelli, anche se sempre sotto la sovrintendenza di ministri ordinati. Il Movimento Nazionale Femminile, quindi, tende ad incoraggiare tutte le sorelle della Chiesa a rendersi conto delle proprie potenzialità e ad usarle nella Chiesa secondo la volontà di Dio.

Non è, dunque, un Movimento di rivalse sul maschilismo, che purtroppo serpeggia anche nelle Chiese Evangeliche, ma positivamente incoraggia le donne cristiane a prendere il loro posto nella Chiesa, svolgendo diaconie importanti, che possono essere di notevole aiuto all'esercizio di tutti i ministeri, come testimonia, in modo particolare, l'Apostolo Paolo nei suoi Scritti. Anche Gesù e i Dodici avevano donne al loro seguito come assistenti, anche se, nel caso di Paolo, si parla di donne che evidentemente avevano una parte attiva nell'edificazione spirituale della Chiesa e nell'evangelizzazione dei miscredenti. Bisogna lasciare che lo Spirito Santo indichi quale debba essere, in concreto, il ruolo della donna cristiana nella Chiesa di oggi.

ART. 27
IL MOVIMENTO NAZIONALE GIOVANILE

1) E' costituito il Movimento Nazionale Giovanile allo scopo di favorire la comunione dei giovani della Chiesa Apostolica a livello nazionale e per svolgere tra gli stessi attività spirituali, morali, sociali e per promuovere un loro crescente impegno nell'Opera a tutti i livelli.

2) Il Movimento è composto da tutti i giovani che volontariamente partecipano alle attività nazionali ed è diretto dal Segretario Nazionale, nominato dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio composto dai Segretari Distrettuali.

3) Il Consiglio del Movimento nomina il Tesoriere che resta in carica per due anni. Il movimento si finanzia con offerte volontarie e con le rimanenze attive delle varie attività.

4) Il Movimento organizza seminari, convegni, incontri e ritiri con l'assistenza e l'approvazione dell'Esecutivo.

Commento _____

Lo scopo di questo Movimento, come nel caso di quello femminile, non è ovviamente quello di creare delle nette separazioni tra varie categorie di persone in base al sesso e all'età, ma piuttosto di stimolare un loro crescente impegno nella Chiesa Apostolica, anche affrontando alcuni problemi propri dell'età giovanile, in questo caso. In particolare, ai giovani bisogna inculcare il massimo rispetto per le persone anziane, che tanto ancora possono dare alla Chiesa, grazie alla loro maturità spirituale e ad esperienze vissute specialmente se hanno esercitato un ministero.

Bisogna far sì che i giovani, che si suppone abbiano già avuto un'istruzione di base nella Scuola Domenicale e nella Scuola per Adolescenti, continuino a leggere e a studiare la Parola di Dio, che deve essere per tutti l'unico punto assoluto di riferimento in questioni di fede e morale. Ed a tal proposito, è necessario oggi più che mai inculcare in loro sani principi morali basati sulla Bibbia, anche per contrastare l'ondata di idee mondane, specialmente in fatto di sessualità, che vengono fatte passare per "normali", "ragionevoli", "moderne" e che purtroppo, a volte, si insinuano anche nelle Comunità Evangeliche.

Ne segue che a guida del Movimento Giovanile, sia a livello locale che nazionale, vi debbano essere servi di Dio, ordinati al ministero e non certamente giovani, per quanto intelligenti e socievoli possano essere, che avrebbero bisogno essi stessi di guida spirituale ed istruzione biblica.

ART. 28
**SEGRETERIA NAZIONALE
DELLE SCUOLE DOMENICALI**

1) E' costituita la Segreteria Nazionale delle Scuole Domenicali allo scopo di favorire lo scambio di esperienze fra monitori e per sviluppare tra gli stessi la preparazione spirituale e pedagogica necessaria per questa missione.

2) La Segreteria è composta dal Segretario Nazionale, nominato dal Consiglio Nazionale e dai Segretari Distrettuali.

3) La Segreteria organizza seminari, convegni, incontri e ritiri e produce materiale didattico e pubblicazioni con l'assistenza e l'approvazione dell'Esecutivo.

Commento _____

Non si metterà mai sufficientemente in evidenza l'importanza dell'insegnamento ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti. E' fondamentale un'evangelizzazione, di solito, dei figli dei credenti stessi, che non per questo sono automaticamente cristiani, sebbene vivano in un ambiente cristiano che dovrebbe favorirne la conversione a Cristo.

Da qui la conseguente necessità di avere insegnanti qualificati e soprattutto chiamati dal Signore ad assolvere un compito, che non è più facile dell'insegnamento ai credenti adulti. Quelli che di solito vengono chiamati "monitori" e "monitrici" delle Scuole Domenicali o Scuola del Signore, non possono essere giovani di ambo i sessi, che fungono da tappabuchi, ma persone – anche adulte – con una buona preparazione dottrinale e con la conoscenza almeno dei principi fondamentali di una pedagogia cristiana, basata essenzialmente sulla Bibbia, senza trascurare alcuni concetti pedagogici extrabiblici, ma comunque accettabili anche da parte di insegnanti cristiani. Sarebbe quindi auspicabile la fondazione di una vera e propria scuola per tali insegnanti: non si può dare ciò che non si ha ricevuto!

Dal punto di vista ministeriale, quella degli insegnanti di Scuola Domenicale è un'importantissima diaconia, che si affianca al ministero dottorale, anch'esso di importanza fondamentale nella Chiesa.

ART. 29

LE AREE

1) Crediamo che, adempiere il mandato che il Signore ci ha dato per questa nazione, consiste nel costituire delle testimonianze stabili in ogni regione e provincia, con luoghi aperti al pubblico dove la "Visione Apostolica" venga regolarmente predicata. Si ritiene quindi utile tenere conto, sia per ragioni geografiche, che culturali, della naturale suddivisione di questo paese in Nord, Centro, Sud e Isola per identificare aree su cui possano operare delle squadre apostoliche.

2) Gli Apostoli e Profeti che operano nell'Area dovranno incontrarsi periodicamente per organizzare un lavoro comune di sviluppo e consolidamento della "Visione Apostolica".

ART. 30

LE SQUADRE APOSTOLICHE

1) Per costituire delle testimonianze nelle regioni e province non ancora raggiunte dalla "Visione Apostolica", vengono formate delle squadre, costituite soprattutto da Apostoli, Profeti ed Evangelisti, con la collaborazione degli altri ministri e candidati disponibili, che siano in grado di dedicare una congrua parte del loro tempo a questo più importante aspetto del "grande mandato".

2) Le squadre sono composte da ministri dei Distretti compresi nell'area; il sostegno economico delle missioni è dato dagli stessi Distretti, i quali dovranno stabilire, discernendo in base alla Parola di Dio, le corrette priorità di spesa.

3) Le squadre apostoliche riferiscono all'Esecutivo riguardo la loro attività.

Commento

Gli articoli 29 e 30 sono, in pratica, due aspetti dello stesso articolo. Le Aree, quindi, non sono paragonabili ai Distretti, che riguardano l'amministrazione della Chiesa Apostolica stessa, ma riguardano la diffusione della Visione Apostolica in Italia tra gli Evangelici stessi, oltre che, ovviamente, la normale evangelizzazione dei non credenti, siano essi religiosi o meno.

Come non bisogna vergognarsi del Vangelo (Romani 1:16), così non bisogna vergognarsi della Visione Apostolica, che è poi Visione Biblica, temendo di essere considerati degli eccentrici, esagerati, fanatici, ecc. La verità è verità e bisogna adoperarsi affinché tale verità sia conosciuta ed eventualmente accettata, in modo che sia noto a tutti "tutto il consiglio di Dio", senza nulla tacere.

Il tutto – lo ripetiamo – deve essere fatto con "mansuetudine e rispetto" (1 Pietro 3:15,16), dando spiegazioni tenendo conto della mentalità e del pensiero dei propri interlocutori, usando un linguaggio che possa essere da loro ben compreso.

ART. 31
**AFFILIAZIONE ED ASSOCIAZIONE DI GRUPPI
O COMUNITA' ALLA CHIESA APOSTOLICA**

1) I gruppi e le comunità di credenti, formati al di fuori della Chiesa Apostolica in Italia, che ne vogliono fare parte quali affiliati o associati, devono farne esplicita richiesta all'Esecutivo.

2) L'Esecutivo, nel caso di affiliazione, valutati favorevolmente i motivi della richiesta, sentito il parere positivo del Consiglio Distrettuale di competenza, procede all'integrazione, demandando al Consiglio Nazionale le decisioni relative al riconoscimento o ordinazione dei ministeri ivi operanti.

3) I gruppi e comunità integrati in qualità di *affiliati* condividono tutti i diritti e doveri delle comunità formate dalla Chiesa Apostolica e condividere per intero la confessione di fede

4) L'Esecutivo, nel caso di associazione, valutati favorevolmente i motivi della richiesta procede all'integrazione.

5) I gruppi e comunità integrati in qualità di *associati* condividono la confessione di fede, negli articoli principali con la sola esclusione del 9, 10 e 11, conservano la loro indipendenza patrimoniale, economica e ministeriale, pur partecipando, secondo le loro possibilità, al sostegno dell'Opera secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale di volta in volta. L'eventuale partecipazione ai Consigli Locali e Distrettuali è limitata al solo responsabile in qualità di uditore, ovviamente in un rapporto di reciprocità

Commento _____

Quest'articolo prevede la possibilità che gruppi di credenti o intere comunità, avendo conosciuto ed accettato la Visione Apostolica, magari come conseguenza delle attività delle squadre apostoliche o mediante altre fonti, vogliono, appunto, far parte della Chiesa Apostolica. Questo commento, come è detto nell'introduzione, è stato preparato anche per loro, affinché abbiano tutte le informazioni necessarie per un'adesione convinta e sincera ad una Chiesa che cerca di mettere in pratica tale Visione.

Per il resto, l'articolo è molto chiaro e non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.

ART. 32

DIRITTI E DOVERI DEI MINISTRI DELLA CHIESA APOSTOLICA

1) I ministri nella Chiesa Apostolica vengono costituiti dietro rivelazione apostolica o profetica, riconosciuta dal Consiglio competente e dopo un periodo di prova sempre determinato dallo stesso Consiglio.

2) La consacrazione al ministero implica:

- a. **accettare per convinzione personale e nella più assoluta libertà la Confessione di fede.**
- b. **accettare la "Costituzione", lo "Statuto" e le "Intese" nella loro stesura attuale e le modifiche approvate di volta in volta.**
- c. **vivere una amorevole e fraterna subordinazione nei riguardi del Governo della Chiesa così come si esplicita a mezzo dei Consigli.**
- d. **impegnarsi a conseguire una preparazione biblica, teologica e culturale in genere, servendosi anche di tutti quei sussidi e corsi di studio che possono essere predisposti dal "Servizio Istruzione" della Chiesa, ricercando l'unità dottrinale con l'intera comunità nazionale.**
- e. **accettare eventuali decisioni che prevedono il trasferimento su deliberazione del Consiglio competente.**
- f. **offrire ogni forma di amorevole collaborazione agli altri conservi in genere ed a quelli del proprio Distretto in particolare.**
- g. **mantenere il più assoluto riserbo in merito alle materie trattate nei vari Consigli cui si è chiamati a partecipare, nonché in merito a tutti gli affari della Chiesa in generale.**
- h. **volarsi consacrare al Signore, ponendosi a totale servizio della Chiesa, dedicandosi alla preghiera, all'esortazione e alla cura delle anime, a mezzo di visite regolari e di altri contatti personali.**
- i. **voler essere un esempio, evitando nell'abbigliamento e nel comportamento in genere, ogni forma di eccentricità e di lusso, ricordando il dovere di attirare l'interesse sul ministero e non sulla persona.**
- l. **non darsi personalmente, né dare il proprio tempo ad attività impegnative al di fuori della propria professione secolare, che limitino l'impegno nell'esercizio del ministero nella Chiesa.**
- m. **la restituzione al Distretto o al Centro Nazionale della Chiesa di tutti i documenti ufficiali, comprese copie di verbali, corrispondenza non personale, elenchi di fedeli, ecc, nel caso di emeritazione, dimissioni o licenziamento.**
- n. **rendere consapevole la moglie di tutti gli obblighi e responsabilità muliebri connessi alla compagna di un Ministro che in qualsiasi momento potrà essere chiamato a svolgere il suo ministero "a tempo pieno" e, o essere trasferito.**

Implicazioni ulteriori per ministri a pieno tempo

- o. **vivere per fede nella Provvidenza Divina, accettando la sovvenzione e il rimborso di eventuali spese così come decise di volta in volta dal Consiglio Nazionale, secondo le possibilità economiche della Chiesa.**
- p. **non espletare altro lavoro remunerativo a qualsiasi titolo, salvo diversa decisione del Consiglio Nazionale.**
- q. **usufruire di un giorno festivo settimanale non coincidente con la Domenica e di un periodo di ferie di quattro settimane per anno solare.**
- r. **dare o accettare un preavviso di tre mesi in caso di dimissioni o licenziamento, lasciando l'eventuale appartamento di proprietà della Chiesa e presentando il certificato di ordinazione al ministero per l'annullamento.**

3) Il Consiglio Nazionale, nella misura delle possibilità concessegli dal Signore, assicura di prendere in considerazione ogni bisogno, attesa ed esigenza dei singoli ministri che siano volte al miglior espletamento del ministero così come ad essi è stato affidato.

Commento

Questo articolo è così ben strutturato, andando in particolari concreti, che non ha bisogno di tante spiegazioni. Vogliamo tuttavia sottolineare l'importanza capitale di essere dottrinalmente e culturalmente ben preparati per esercitare il ministero. Bisogna bandire ogni superficialità, l'idea stessa del "fai da te", ogni tipo di "bricolage" nell'esercizio di un ministero affidato dal Signore ai Suoi servi. L'autodidatta non è certamente il servo di Dio ideale, dal momento che oggi più che mai vi sono tante possibilità di istruirsi biblicamente e a vari altri livelli. Ed è quanto mai inopportuno ricorrere alla presunta ignoranza dei Dodici Apostoli, che, tra l'altro, erano stati ben istruiti dal Signore stesso. Poi, nè Pietro, nè Giovanni, nè Giacomo o altri ebbero bisogno di imparare il greco, perché lo parlavano già, ancor prima di essere chiamati da Gesù. Per non parlare di Paolo, che era notoriamente una persona molto colta e che si servì della sua cultura in varie occasioni, nell'esercizio del suo ministero apostolico e dottorale.

Pur senza pretendere che siano tutti dei "Paoli", i ministri della Chiesa Apostolica devono presentarsi bene, sotto tutti i punti di vista, a questo mondo da evangelizzare, "avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove parlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà" (1 Pietro 2:12). Si

potrebbe anche dire “chiamandovi ignoranti”, come spesso avviene a volte, facendo un paragone con le tante persone istruite di questo mondo. In particolare, i servi di Dio devono conoscere bene, secondo i talenti ricevuti dal Signore, le idee e le correnti religiose presenti in Italia, specialmente il Cattolicesimo Romano e i movimenti di matrice orientale, quali Induismo, Buddismo e New Age. E questo anche per mettere in guardia i credenti stessi da certe subdole infiltrazioni di concezioni mondane perfino nelle nostre chiese, quali, ad esempio, lo Yoga e altre pratiche, alla cui base vi sono sempre concezioni filosofiche pagane. Difatti le “macchinazioni” (**noemata**) di Satana e dei suoi adepti terreni, consci o inconsci che siano, sono pericolosissime, in quanto frutto di una mente dotata di un’intelligenza soprannaturale – onde il termine greco **noemata** o **escogitazioni mentali**, atte ad ingannare e confondere i credenti disavveduti (si veda 2 Corinzi 2:11 ed Efesini 4:14). Anzi, proprio in Efesini 4:11-16 si mette in evidenza che i ministeri nella Chiesa servono anche affinché i credenti non siano più “*come i bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l’astuzia loro nelle arti seduttrici dell’errore*”.

ART. 33 EMERITAZIONE

1) Premesso che, in accordo con la Scrittura, i servi di Dio non cessano di esercitare il loro ministero, quando raggiungono un'età avanzata, vengono comunque messi in emeritazione, sollevandoli dalle responsabilità di carattere amministrativo e da tutti gli oneri che potrebbero ostacolare l'esercizio del loro ministero. Gli emeritati, dunque, conservano tutte le loro funzioni spirituali e l'onore ad essi dovuto. Quanto all'età pensionabile, si stabilisce che sia quella indicata dall'INPS ; è comunque facoltà del Consiglio Nazionale, in accordo con l'interessato, rinviare tale evento di anno in anno, per un periodo massimo di cinque anni. I servi di Dio possono altresì essere messi in emeritazione per invalidità, oppure su iniziativa del Consiglio Nazionale, se le condizioni psico-fisiche non possono più garantire l'adeguato esercizio del proprio ministero, con tutte le responsabilità che esso comporta, sebbene le loro condizioni non siano tali da esigere il pre-pensionamento per invalidità.

2) I ministri a tempo pieno, che dipendono dalla Chiesa anche economicamente, ricevono il trattamento pensionistico del Fondo INPS, integrato dal Fondo della Chiesa Apostolica nei casi e nei modi previsti dall'apposito documento.

Commento

Il Consiglio Nazionale ha il diritto e il dovere di vigilare affinché i ministri ordinati esercitino il loro ministero in maniera consona alla chiamata ricevuta da Dio. E l'età avanzata, con gli acciacchi che di solito comporta, potrebbe costituire un ostacolo, appunto, all'espletamento di tutti i compiti ministeriali. Da qui l'emeritazione, secondo determinate regole, per evitare favoritismi ed arbitrii indegni di una Chiesa Cristiana. In ogni caso – è bene sottolinearlo anche in questo commento – nulla vieta agli emeritati di continuare ad esercitare il loro ministero, in accordo con i Consigli Distrettuali e Locali, considerando anche l'esperienza dei servi di Dio anziani e che, quindi, possono essere per questo di aiuto ai ministri più giovani. Questo comporta anche che gli emeritati non siano in nessun modo emarginati, ma che sia data loro la possibilità di continuare, ad esempio, la cura pastorale e di predicare, se sono Apostoli, Pastori o Anziani, di insegnare oralmente e per iscritto se sono Dottori, come anche di evangelizzare e di partecipare ad iniziative evangelistiche della Chiesa Locale o a livello Distrettuale e Nazionale, se sono Evangelisti. D'altra parte, gli emeritati non devono per nulla interferire con il ministero dei servi di Dio ancora in piena attività e con specifiche responsabilità. E' bene che gli emeritati diano consigli ed esprimano pareri solo se a loro richiesti, supponendo che questo lo si faccia da parte di coloro che credono che *“quelli che sono piantati nella Casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio”* e che *“porteranno ancora frutto nella vecchiaia; saranno pieni di vigore e verdeggianti, per annunziare che il Signore è giusto; Egli è la loro rocca e non v'è ingiustizia in Lui”* (Salmo 92:13-15).

ART. 34

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1) In base al dettato biblico, si intende che i provvedimenti disciplinari sono motivati dal desiderio di recuperare chi non si comporta in modo degno della vocazione che ha ricevuto in Cristo Gesù.

2) I Consigli Distrettuali sono competenti per esaminare e prendere decisioni riguardanti credenti, Anziani e Diaconi. Per i ministeri di Apostoli, Profeti, Evangelisti, Pastori e Dottori, è competente il Consiglio Nazionale.

3) I provvedimenti disciplinari sono:

- i. Ammonimento verbale privato
- ii. Ammonimento scritto
- iii. Censura pubblica
- iv. Sospensione dal ministero o da altro incarico
- v. Destituzione
- vi. Cancellazione

Tutti i provvedimenti devono essere annotati nel verbale del relativo Consiglio, che decide gli ulteriori particolari circa la comunicazione ufficiale e quella eventuale pubblica.

4) Gli stessi provvedimenti possono essere presi a carico di una Comunità Locale o di un Distretto, qualora si allontanano dagli articoli di fede, dalla presente Costituzione e dalle decisioni del Consiglio Nazionale. In questo caso l'iniziativa è dell'Esecutivo Nazionale, il quale, esaurita l'opera di persuasione e recupero, propone al Consiglio Nazionale la rescissione dei rapporti.

Commento

Non si vorrebbe mai mettere in pratica questo articolo, ma è realistico, anche per salvaguardare l'integrità dottrinale e morale della Chiesa Apostolica. Ed è bene intervenire subito come nel caso dei tumori fisici, così anche nel caso di "tumori" spirituali, per evitare che il male si diffonda irrimediabilmente.

Naturalmente bisogna anche tener conto della possibilità che vi siano credenti che, per vari motivi, non si sentono più di condividere l'ordinamento proprio della Chiesa Apostolica, espresso soprattutto in questa Costituzione. In tal caso, se la separazione è inevitabile, avvenga con rispetto reciproco, senza rancori, considerando che ognuno deve prendersi le proprie responsabilità dinanzi a Dio.

Gli eventuali rapporti di membri della Chiesa Apostolica con individui, gruppi o comunità, che si sono separati, devono essere regolati dai Consigli Locali, Distrettuali ed anche, se necessario, dal Consiglio Nazionale, evitando iniziative personali, che potrebbero dare adito a malintesi e pettegolezzi, indegni del Cristianesimo che si professa.

CONCLUSIONE

Nella Sala del Consiglio Nazionale, a Grosseto, sul muro di fondo, si legge questa scritta: **“Gesù Cristo è il Signore”**. Oltre ad essere un’affermazione che sta alla base della nostra fede cristiana, la scritta può essere considerata anche come un monito, affinché niente e nessuno prenda, nella Chiesa, il posto che spetta esclusivamente al Signore Gesù Cristo. Difatti la stessa Chiesa Apostolica, intesa come istituzione, può divenire una specie di idolo, per cui ci si sente più “Apostolici” che Cristiani, con conseguenze deleterie anche per quanto riguarda i contatti con altre realtà evangeliche.

Ma anche un Apostolo, un Pastore o un Dottore, in maniera particolare possono essere considerati “capi carismatici”, divenendo oggetti di una adorazione che spetta solo al Signore, salvo restando il rispetto dovuto ai vari ministri della Chiesa. E proprio questa Costituzione, che pur assegna, secondo il dettato biblico, un posto preminente al Collegio degli Apostoli e Profeti, mette continuamente in rilievo che anche tali ministri, sono, appunto, ministri, cioè servi di Dio e della Chiesa, nel senso che svolgono funzioni del tutto subordinate all’unico Signore della Chiesa, a cui un giorno dovranno rendere conto del proprio operato.

Nessuno, quindi, nella Chiesa, deve sentirsi superiore ad altri, tenendo sempre presente che tutti coloro che esercitano ministeri vari nella Chiesa sono soltanto **“servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele”** (1 Corinzi 4:1,2).

Tutti i membri della Chiesa, dunque, devono sempre tener ben presente le parole del Signore Gesù ai Suoi discepoli: **“Uno è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli”** (Matteo 23:8). Le indicazioni ministeriali che a volte precedono i nomi dei servi di Dio – Pastore **Tizio** o **Caio**, o Dottore **Sembronio** – tanto per fare qualche esempio, non sono titoli onorifici, che danno diritto a particolari privilegi ed onori, ma indicano, appunto, la specificità del servizio che si rende ai propri fratelli e alle proprie sorelle in Cristo, dietro mandato dell’unico Signore della Chiesa.

**“Così, anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite:
Noi siamo servi inutili; abbiamo fatto quel che eravamo in obbligo di fare”
Luca 17:10**